

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Corte di giustizia	
	CORTE DI GIUSTIZIA	
97/C 387/01	Sentenza della Corte 23 ottobre 1997 nella causa C-157/94: Commissione delle Comunità europee, sostenuta da Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, contro Regno dei Paesi Bassi, sostenuto da Repubblica francese e Irlanda (Inadempimento di uno Stato — Diritti esclusivi d'importazione per l'energia elettrica destinata alla distribuzione pubblica)	1
97/C 387/02	Sentenza della Corte 23 ottobre 1997 nella causa C-158/94: Commissione delle Comunità europee, sostenuta da Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, contro Repubblica italiana, sostenuta da Repubblica francese e Irlanda (Inadempimento di uno Stato — Diritti esclusivi d'importazione e di esportazione di energia elettrica)	1
97/C 387/03	Sentenza della Corte 23 ottobre 1997 nella causa C-159/94: Commissione delle Comunità europee, sostenuta da Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, contro Repubblica francese, sostenuta da Irlanda (Inadempimento di uno Stato — Diritti esclusivi d'importazione e di esportazione di gas e di energia elettrica)	2
97/C 387/04	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 23 ottobre 1997 nella causa C-150/95: Repubblica portoghese contro Commissione delle Comunità europee, sostenuta dal Consiglio dell'Unione europea [Politica agricola comune — Regolamento (CE) n. 307/95 — Semi oleosi — Importi di riferimento finali — Esclusione dei produttori portoghesi dal beneficio della compensazione tra superamento e mancata assegnazione nell'insieme della Comunità — Ricorso d'annullamento]	2
97/C 387/05	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 23 ottobre 1997 nella causa C-375/95: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (Inadempimento — Tassazione delle autovetture — Discriminazione)	3

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
97/C 387/06	Sentenza della Corte 4 novembre 1997 nel procedimento C-337/95 (domanda di pronuncia pregiudiziale dello Hoge Raad dei Paesi Bassi): Parfums Christian Dior SA e Parfums Christian Dior BV contro Evora BV (Diritti di marchio e d'autore — Azione del titolare di tali diritti volta ad inibire a un rivenditore l'attività pubblicitaria per l'ulteriore commercializzazione del prodotto — Profumo)	3
97/C 387/07	Sentenza della Corte 4 novembre 1997 nella causa C-20/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Social Security Commissioner): Kelvin Albert Snares contro Adjudication Officer (Previdenza sociale — Prestazioni speciali a carattere non contributivo — Art. 4, n. 2, bis e art. 10 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 — Assegno di sussistenza per minorati — Non esportabilità)	4
97/C 387/08	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 6 novembre 1997 nella causa C-116/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesfinanzhof): Reisebüro Binder GmbH contro Finanzamt Stuttgart-Körperschaften (Sesta direttiva IVA — Trasporto internazionale di passeggeri — Luogo e base imponibile della prestazione di trasporto)	5
97/C 387/09	Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 6 novembre 1997 nel procedimento C-164/96, (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato): Regione Piemonte contro Saiagricola SpA (Regolamento (CEE) n. 797/85 — Disparità di trattamento tra persone fisiche e persone giuridiche)	5
97/C 387/10	Sentenza della Corte (Prima Sezione) 6 novembre 1997 nella causa C-261/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Venezia): Conserchimica Srl contro Amministrazione delle Finanze dello Stato (Diritto doganale — Recupero di dazi all'importazione — Termine di prescrizione)	6
97/C 387/11	Causa C-358/97: Ricorso presentato il 21 ottobre 1997 contro l'Irlanda dalla Commissione delle Comunità europee	6
97/C 387/12	Causa C-359/97: Ricorso presentato il 21 ottobre 1997 contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dalla Commissione delle Comunità europee	7
97/C 387/13	Causa C-365/97: Ricorso del 22 ottobre 1997 contro la Repubblica italiana presentato dalla Commissione delle Comunità europee	8
97/C 387/14	Causa C-370/97: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof der Republik Österreich con ordinanza 7 ottobre 1997 nella causa 1.) The Polo/Lauren Company LP, New York, 2.) Poloco SA, Parigi contro Jürgen Denz, titolare della ditta individuale non registrata Jeans & More	9
97/C 387/15	Causa C-372/97: Ricorso del 28 ottobre 1997 contro la Commissione delle Comunità europee presentato dalla Repubblica italiana	10
97/C 387/16	Causa C-374/97: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof con ordinanza 20 ottobre 1997, nella causa Anton Feyrer contro Landkreis Rottal-Inn, interveniente: Landesanstalt für Bayern come rappresentante del pubblico interesse	11

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
97/C 387/17	Causa C-375/97: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de commerce (Seconda Sezione) di Tournai, con sentenza 30 ottobre 1997, nella causa tra General Motors Corporation e Yplon SA	11
97/C 387/18	Causa C-378/97: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arrondissementsrechtbank di Rotterdam con ordinanza 30 ottobre 1997, nel procedimento a carico di Florus Ariël Wijisenbeek	11
97/C 387/19	Causa C-379/97: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sø- og Handelsret, con ordinanza 31 ottobre 1997, nella causa Upjohn S.A. Danmark contro Paranova A/S	12
97/C 387/20	Causa C-380/97: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Presidente dell'arrondissementsrechtbank dell'Aia con ordinanza 4 novembre 1997, nella causa tra Emesa Sugar (Free Zone) N.V. contro 1. Regno dei Paesi Bassi, 2. Stato dei Paesi Bassi, 3. Antille olandesi, 4. Aruba	12
97/C 387/21	Causa C-381/97: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance di Nivelles (Nona Sezione) con sentenza 3 novembre 1997, nella causa Belgocodex SA contro Stato belga	13
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO		
97/C 387/22	Sentenza del Tribunale di primo grado 15 ottobre 1997 nella causa T-331/94, IPK-München GmbH contro Commissione delle Comunità europee (Contributo per il finanziamento di un progetto di turismo ecologico — Riduzione — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Atto confermativo — Certezza del diritto — Legittimo affidamento — Motivazione)	14
97/C 387/23	Sentenza del Tribunale di primo grado 21 ottobre 1997 nella causa T-229/94, Deutsche Bahn AG contro Commissione delle Comunità europee (Concorrenza — Trasporti ferroviari di container marittimi — Regolamento (CEE) n. 1017/68 — Intesa — Posizione dominante — Abuso — Ammenda — Criteri di valutazione — Principio di proporzionalità — Diritti della difesa — Accesso al fascicolo — Principio di certezza del diritto)	14
97/C 387/24	Sentenza del Tribunale di primo grado 22 ottobre 1997 nelle cause riunite T-213/95 e T-18/96, Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf (SCK) e Federatie Nederlandse Kraanverhuurbedrijven (FNK) contro Commissione delle Comunità europee (Concorrenza — Gru mobili — Art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo — Osservanza di un termine ragionevole — Sistema di certificazione — Divieto di noleggio — Tariffe consigliate — Tariffe di compensazione — Ammende)	14
97/C 387/25	Sentenza del Tribunale di primo grado 24 ottobre 1997 nella causa T-239/94, Association des aciéries européennes indépendantes (EISA) contro Commissione delle Comunità europee (CECA — Ricorso di annullamento — Aiuti concessi dagli Stati — Decisioni individuali che autorizzano la concessione di aiuti di Stato a imprese siderurgiche — Incompatibilità con le disposizioni del Trattato — Retroattività — Artt. 4, lett. b) e c), e 95, primo e secondo comma, del Trattato)	15

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
97/C 387/26	Sentenza del Tribunale di primo grado 24 ottobre 1997 nella causa T-243/94, British Steel plc contro Commissione delle Comunità europee (CECA — Ricorso d'annullamento — Aiuti concessi dagli Stati — Decisioni individuali che autorizzano la concessione di aiuti di Stato a imprese siderurgiche — Incompetenza — Legittimo affidamento — Incompatibilità con le disposizioni del Trattato — Discriminazione — Difetto di motivazione — Violazione dei diritti della difesa — Artt. 4, lett. b) e c), 15 e 95, primo e secondo comma, del Trattato)	16
97/C 387/27	Sentenza del Tribunale di primo grado 24 ottobre 1997 nella causa T-244/94, Wirtschaftsvereinigung Stahl e altri contro Commissione delle Comunità europee (CECA — Ricorso d'annullamento — Aiuti concessi dagli Stati — Decisioni individuali che autorizzano la concessione di aiuti statali a imprese siderurgiche — Sviamiento di potere — Legittimo affidamento — Incompatibilità con le disposizioni del Trattato — Discriminazione — Difetto di motivazione — Violazione dei diritti della difesa — Artt. 4, lett. b) e c), 15 e 95, primo e secondo comma, del Trattato)	16
97/C 387/28	Sentenza del Tribunale di primo grado 5 novembre 1997 nella causa T-26/89 (125), Henri de Compte contro Parlamento europeo (Dipendenti — Domanda di revocazione — Ricevibilità)	17
97/C 387/29	Sentenza del Tribunale di primo grado 5 novembre 1997 nella causa T-149/95, Établissements J. Richard Ducros contro Commissione delle Comunità europee (Aiuti concessi dagli Stati — Aiuti alla ristrutturazione — Decisione della Commissione — Annullamento — Ricevibilità)	17
97/C 387/30	Sentenza del Tribunale di primo grado 5 novembre 1997 nella causa T-12/97, Anna Barnett contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Articolo 31, n. 2, dello Statuto)	17
97/C 387/31	Sentenza del Tribunale di primo grado 6 novembre 1997 nella causa T-223/95, Luigi Ronchi contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Art. 90, n. 1, dello Statuto — Decisione implicita di rigetto di una domanda — Art. 24 dello Statuto — Doveri di assistenza)	18
97/C 387/32	Sentenza del Tribunale di primo grado 6 novembre 1997 nella causa T-15/96, Lino Liao contro Consiglio dell'Unione europea (Dipendenti — Ricorso di annullamento — Rapporto informativo tardivo — Ricorso per risarcimento danni — Ricevibilità — Pregiudizio)	18
97/C 387/33	Sentenza del Tribunale di primo grado 6 novembre 1997 nella causa T-71/96, Sonja Edith Berlingieri Vinzek contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Concorso per titoli ed esami — Mancata ammissione alle prove orali)	18
97/C 387/34	Sentenza del Tribunale di primo grado 6 novembre 1997 nella causa T-101/96, Maria Elisabeth Wolf contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Concorso generale — Mancata ammissione alle prove — Esperienza professionale richiesta)	19

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
97/C 387/35	Sentenza del Tribunale di primo grado 7 novembre 1997 nella causa T-218/95: Azienda Agricola «Le Canne» Srl contro Commissione delle Comunità europee (Agricoltura — Pesca — Acquacoltura e sistemazione delle zone marittime protette — Contributo finanziario comunitario — Dichiarazione di inammissibilità di talune spese — Ricorso d'annullamento — Ricorso per risarcimento)	19
97/C 387/36	Sentenza del Tribunale di primo grado 7 novembre 1997 nella causa T-84/96, Cipeke — Comércio e Industria de Papel contro Commissione delle Comunità europee (Fondo sociale europeo — Decisione di riduzione di un contributo finanziario — Obbligo di motivazione)	19
97/C 387/37	Ordinanza del Tribunale di primo grado 30 settembre 1997 nella causa T-151/95, Instituto Europeu de Formação Profissional Ld ^a (INEF) contro Commissione delle Comunità europee (Fondo sociale europeo — Riduzione di un contributo finanziario — Ricorso d'annullamento — Termine — Irricevibilità)	20
97/C 387/38	Ordinanza del Tribunale di primo grado 30 settembre 1997 nella causa T-122/96, Federazione nazionale del commercio oleario (Federolio) contro Commissione delle Comunità europee (Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Olio d'oliva — Aiuto dal consumo — Regolamento (CE) n. 887/96 — Ricorso di annullamento — Associazione di operatori economici — Irricevibilità)	20
97/C 387/39	Causa T-263/97: Ricorso dell'Associazione G.A.L. Penisola Sorrentina contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 2 ottobre 1997	20
97/C 387/40	Causa T-265/97: Ricorso della Regione Toscana contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 12 maggio 1997	21
97/C 387/41	Causa T-269/97: Ricorso dell'Azienda Agricola Tre e Mezzo contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 ottobre 1997	21
97/C 387/42	Causa T-273/97: Ricorso del signor Pierre Richard contro il Parlamento europeo, proposto il 16 ottobre 1997	22
97/C 387/43	Causa T-274/97: Ricorso della Società Ca' Pasta srl contro la Commissione della Comunità europee, proposto il 16 ottobre 1997	23
97/C 387/44	Causa T-279/97: Ricorso della DFDS Transport BV contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 24 ottobre 1997	24
97/C 387/45	Causa T-280/97: Ricorso della Wilson Holland BV contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 24 ottobre 1997	24
97/C 387/46	Causa T-281/97: Ricorso della Milk Products Holding (Europe) Limited e altri contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 ottobre 1997	25

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
97/C 387/47	Causa T-282/97: Ricorso del signor Antonio Giannini contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 ottobre 1997	25
97/C 387/48	Cancellazione dal ruolo della causa T-396/94	26
97/C 387/49	Cancellazione dal ruolo della causa T-23/97	26
97/C 387/50	Cancellazione dal ruolo della causa T-87/97	26
97/C 387/51	Cancellazione dal ruolo della causa T-134/97	27

Avviso ai lettori (vedi terza pagina di copertina)

I

(Comunicazioni)

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

23 ottobre 1997

nella causa C-157/94: Commissione delle Comunità europee, sostenuta da Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, contro Regno dei Paesi Bassi, sostenuto da Repubblica francese e Irlanda ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Diritti esclusivi d'importazione per l'energia elettrica destinata alla distribuzione pubblica)

(97/C 387/01)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-157/94, Commissione delle Comunità europee (agenti: signor Richard B. Wainwright e Berend J. Drijber), sostenuta da Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agente: signora Lindsey Nicoll, assistita dal signor David Anderson), contro Regno dei Paesi Bassi (agenti: signori Adrian Boss, W. de Zwaan e Johannes S. van den Oosterkamp), sostenuto da Repubblica francese (agenti: signora Catherine de Salins e signor Jean-Marc Belorgey), Irlanda (agente: signor Michael A. Buckley, assistito dal signor John D. Cooke e dalla signora Jennifer Payne), avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, concedendo diritti esclusivi di importazione per l'energia elettrica destinata alla distribuzione pubblica, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza degli artt. 30 e 37 del Trattato CE, la Corte, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, H. Ragnemalm e M. Wathelet, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray, D.A.O. Edward (relatore), J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann e L. Sevón, giudici; avvocato generale: G. Cosmas, cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, signora D. Lousterman-Hubeau, amministratore principale, ha pronunciato il 23 ottobre 1997 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Il ricorso è respinto.*2) *La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.*3) *Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Repubblica francese nonché l'Irlanda, parti intervenienti, sopporteranno le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 202 del 23. 7. 1994.

SENTENZA DELLA CORTE

23 ottobre 1997

nella causa C-158/94: Commissione delle Comunità europee, sostenuta da Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, contro Repubblica italiana, sostenuta da Repubblica francese e Irlanda ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Diritti esclusivi d'importazione e di esportazione di energia elettrica)

(97/C 387/02)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-158/94, Commissione delle Comunità europee (agenti: signor Richard B. Wainwright e Antonio Aresu), sostenuta da Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agente: signora Lindsey Nicoll, assistita dal signor David Anderson), contro Repubblica italiana (agente: professor Umberto Leanza, assistito dal signor Ivo M. Braguglia), sostenuta da Repubblica francese (agenti: signora Catherine de Salins e signor Jean-Marc Belorgey),

Irlanda (agente: signor Michael A. Buckley, assistito dal signor John D. Cooke e dalla signora Jennifer Payne), avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che la Repubblica italiana, avendo istituito e mantenendo, rispetto agli altri Stati membri, nell'ambito di un monopolio nazionale a carattere commerciale, diritti esclusivi di importazione e di esportazione nel settore dell'energia elettrica, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 30, 34 e 37 del Trattato CE, la Corte, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, H. Ragnemalm e M. Wathelet, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray, D.A.O. Edward (relatore), J.-P. Puissechet, G. Hirsch, P. Jann e L. Sevón, giudici; avvocato generale: G. Cosmas, cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale, ha pronunciato il 23 ottobre 1997 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.*
- 3) *Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Repubblica francese nonché l'Irlanda, parti intervenienti, sopporteranno le proprie spese.*

(¹) GU C 202 del 23. 7. 1994.

SENTENZA DELLA CORTE

23 ottobre 1997

nella causa C-159/94: Commissione delle Comunità europee, sostenuta da Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, contro Repubblica francese, sostenuta da Irlanda (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Diritti esclusivi d'importazione e di esportazione di gas e di energia elettrica)

(97/C 387/03)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-159/94, Commissione delle Comunità europee (agenti: signori Richard B. Wainwright e Hendrik van Lier), sostenuta da Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agente: signora Lindsey Nicoll, assistita dal signor David Anderson), contro Repubblica francese (agenti: signora Catherine de Salins e signor Jean-Marc Belorgey), sostenuta da Irlanda (agente: signor Michael A. Buckley, assistito dal signor John D. Cooke e dalla signora Jennifer Payne), avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che la Repubblica francese, avendo istituito

diritti esclusivi di importazione e di esportazione per il gas e l'energia elettrica, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 30, 34 e 37 del Trattato CE, la Corte, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, H. Ragnemalm e M. Wathelet, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray, D.A.O. Edward (relatore), J.-P. Puissechet, G. Hirsch, P. Jann e L. Sevón, giudici; avvocato generale: G. Cosmas, cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale, ha pronunciato il 23 ottobre 1997 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.*
- 3) *Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e l'Irlanda, parti intervenienti, sopporteranno le proprie spese.*

(¹) GU C 202 del 23. 7. 1994.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

23 ottobre 1997

nella causa C-150/95: Repubblica portoghese contro Commissione delle Comunità europee, sostenuta dal Consiglio dell'Unione europea (¹)

[Politica agricola comune — Regolamento (CE) n. 307/95 — Semi oleosi — Importi di riferimento finali — Esclusione dei produttori portoghesi dal beneficio della compensazione tra superamento e mancata assegnazione nell'insieme della Comunità — Ricorso d'annullamento]

(97/C 387/04)

(Lingua processuale: il portoghese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-150/95, Repubblica portoghese (avvocato: professor João Mota de Campos, agente: signor Luis Fernandes) contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori António Caeiro e Gérard Rozet), sostenuta dal Consiglio dell'Unione europea (agenti: signori Jan-Peter Hix e Paulo Borges), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento del regolamento (CE) della Commissione 14 febbraio 1995, n. 307, che fissa gli importi di riferimento regionali finali corretti per i produttori di semi di soia, di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1994/1995 (GU L 36, pag. 2), nella parte in cui riduce del 20% gli importi di riferimento regionali finali per i semi di girasole prodotti in Porto-

gallo, la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori H. Ragnemalm, presidente di sezione, R. Schintgen, G.F. Mancini, P.J.G. Kapteyn (relatore) e G. Hirsch, giudici, avvocato generale: C.O. Lenz, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 23 ottobre 1997, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Repubblica portoghese è condannata alle spese.*
- 3) *Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 208 del 12. 8. 1995.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

23 ottobre 1997

nella causa C-375/95: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (¹)

(Inadempimento — Tassazione delle autovetture — Discriminazione)

(97/C 387/05)

(Lingua processuale: il greco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-375/95, Commissione delle Comunità europee (agente: signor Dimitrios Gouloussis) contro Repubblica ellenica (agenti: signor Panagiotis Mylonopoulos e signora Anna Rokofyllou), avente ad oggetto una domanda intesa a far dichiarare, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, che la Repubblica ellenica, adottando e mantenendo in vigore, in materia di tassazione delle autovetture usate, disposizioni che, in primo luogo, ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta speciale di consumo, consentono di dedurre dal prezzo di vendita delle corrispondenti autovetture nuove solo una percentuale del 5% per anno di utilizzo, percentuale che non può superare il 20% del valore delle corrispondenti autovetture nuove, che, in secondo luogo, disciplinano la riscossione della tassa speciale addizionale unica senza prevedere alcuna riduzione per le autovetture usate, e che, in terzo luogo, prevedono benefici fiscali (riduzione dell'imposta speciale di consumo) unicamente per le autovetture nuove dotate di dispositivi antinquinamento e non per le autovetture usate importate dotate di dispositivi antinquinamento, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi dell'art. 95 del Trattato CE, la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori C. Gulmann, presidente di

sezione, M. Wathelet, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward e J.-P. Puissochet (relatore), giudici; avvocato generale: A. La Pergola; cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato, il 23 ottobre 1997, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Determinando, per l'applicazione dell'imposta speciale di consumo e della tassa speciale addizionale unica, il valore imponibile delle autovetture usate importate mediante la diminuzione del prezzo delle corrispondenti autovetture nuove del 5% per anno di vetustà dell'autoveicolo, entro un limite massimo di principio del 20%, ed escludendo le autovetture usate importate dotate di dispositivi antinquinamento dal beneficio delle aliquote ridotte dell'imposta speciale di consumo che si applicano a questo tipo di autovetture, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi dell'art. 95 del Trattato CE.*
- 2) *Il ricorso è respinto per il resto.*
- 3) *La Repubblica ellenica è condannata alle spese.*

(¹) GU C 31 del 3. 2. 1996.

SENTENZA DELLA CORTE

4 novembre 1997

nel procedimento C-337/95 (domanda di pronuncia pregiudiziale dello Hoge Raad dei Paesi Bassi): Parfums Christian Dior SA e Parfums Christian Dior BV contro Evora BV (¹)

(Diritti di marchio e d'autore — Azione del titolare di tali diritti volta ad inibire a un rivenditore l'attività pubblicitaria per l'ulteriore commercializzazione del prodotto — Profumo)

(97/C 387/06)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-337/95, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Parfums Christian Dior SA e Parfums Christian Dior BV e Evora BV, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 30, 36 e 177, terzo comma, del Trattato CE, nonché sugli artt. 5 e 7 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), la Corte, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann (relatore), H. Ragnemalm, R. Schintgen, presidenti

di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann e L. Sevón, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs, cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 4 novembre 1997 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Nel caso in cui venga sollevata una questione relativa all'interpretazione della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nell'ambito di un procedimento instaurato in uno degli Stati membri del Benelux e vertente sull'interpretazione della legge uniforme del Benelux in materia di marchi d'impresa, un organo giurisdizionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, come nel caso di specie tanto la Corte del Benelux quanto lo Hoge Raad, è tenuto a rivolgersi alla Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 177, terzo comma, del Trattato CE. Tale obbligo diventa privo di causa e quindi di contenuto quando la questione sollevata è materialmente identica a una questione già decisa in via pregiudiziale nell'ambito della medesima causa nazionale.*
- 2) *Gli artt. 5 e 7 della direttiva 89/104/CEE devono essere interpretati nel senso che, qualora vengano immessi sul mercato comunitario prodotti contrassegnati con un marchio dal titolare stesso del marchio o con il suo consenso, il rivenditore ha, oltre alla facoltà di mettere in vendita tali prodotti, anche quella di usare il marchio per promuovere l'ulteriore commercializzazione dei prodotti stessi.*
- 3) *Il titolare di un marchio non può inibire, in forza dell'art. 7, n. 2, della direttiva 89/104/CEE, a un rivenditore, che smercia abitualmente articoli della medesima natura ma non necessariamente della medesima qualità dei prodotti contrassegnati con il marchio, l'uso del marchio stesso, conformemente alle modalità correnti nel suo settore di attività al fine di promuovere l'ulteriore commercializzazione di quei prodotti, a meno che non venga dimostrato, alla luce delle circostanze di ciascun caso di specie, che l'uso del marchio a tal fine nuoce gravemente al prestigio del marchio stesso.*
- 4) *Gli artt. 30 e 36 del Trattato CE devono essere interpretati nel senso che il titolare di un diritto di marchio o di un diritto d'autore non può inibire a un rivenditore, che smercia abitualmente articoli della medesima natura ma non necessariamente della medesima qualità dei prodotti tutelati, l'uso di tali prodotti, conformemente alle modalità correnti nel suo settore di attività, al fine di promuovere la loro ulteriore commercializzazione, a meno che non venga dimostrato, alla luce delle circostanze di ciascun caso di specie, che l'uso dei detti prodotti a tal fine nuoce gravemente al prestigio del marchio.*

(¹) GU C 351 del 30. 12. 1995.

SENTENZA DELLA CORTE

4 novembre 1997

nella causa C-20/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Social Security Commissioner): Kelvin Albert Snares contro Adjudication Officer (¹)

(Previdenza sociale — Prestazioni speciali a carattere non contributivo — Art. 4, n. 2, bis e art. 10 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 — Assegno di sussistenza per minorati — Non esportabilità)

(97/C 387/07)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-20/96, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Social Security Commissioner (Regno Unito), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Kelvin Albert Snares e Adjudication Officer, domanda vertente sull'interpretazione e sulla validità degli artt. 4, n. 2 bis, e 10 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1247 (GU L 136, pag. 1), la Corte, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, H. Ragnemalm e M. Wathelet, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida (relatore), P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann e L. Sevón, giudici; avvocato generale: P. Léger, cancelliere; signora L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 4 novembre 1997 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *L'art. 10 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1247, in combinato disposto con l'allegato II bis, dev'essere interpretato nel senso che la disability living allowance rientra nel suo campo di applicazione e costituisce pertanto una prestazione speciale a carattere non contributivo ai sensi dell'art. 4, n. 2 bis, del medesimo regolamento, con la conseguenza che la situazione di una persona, la quale, come il ricorrente nella causa a qua, soddisfi le condizioni per la concessione di tale prestazione dopo il 1° giugno 1992, data di entrata in vigore del regolamento n. 1247/92, è disciplinata esclusivamente dal sistema di coordinamento istituito dal detto art. 10 bis.*

2) *L'esame del regolamento n. 1247/92, nella parte in cui esclude, per quanto riguarda la disability living allowance, l'applicazione del principio della revoca delle clausole di residenza sancito dall'art. 10 del regolamento n. 1408/71, non ha posto in luce elementi idonei a inficiarne la validità.*

(¹) GU C 77 del 16. 3. 1996.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

6 novembre 1997

nella causa C-116/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesfinanzhof): Reisebüro Binder GmbH contro Finanzamt Stuttgart-Körperschaften (¹)

(Sesta direttiva IVA — Trasporto internazionale di passeggeri — Luogo e base imponibile della prestazione di trasporto)

(97/C 387/08)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-116/96, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Bundesfinanzhof nella causa dinanzi ad esso pendente tra Reisebüro Binder GmbH e Finanzamt Stuttgart-Körperschaften, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 9, n. 2, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet (relatore) e P. Jann, giudici; avvocato generale: A. La Pergola, cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere, ha pronunciato il 6 novembre 1997 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 9, n. 2, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, va interpretato nel senso che, nell'ipotesi di una prestazione di trasporto internazionale forfettaria di passeggeri, il corrispettivo globale di detta prestazione deve essere suddiviso, per la determinazione della frazione di trasporto imponibile in

ciascuno degli Stati membri interessati, in ragione delle distanze percorse in ciascuno Stato.

(¹) GU C 158 dell'1. 6. 1996.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

6 novembre 1997

nel procedimento C-164/96, (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato): Regione Piemonte contro Saiagricola SpA (¹)

(Regolamento (CEE) n. 797/85 — Disparità di trattamento tra persone fisiche e persone giuridiche)

(97/C 387/09)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nel procedimento C-164/96, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Consiglio di Stato, nel procedimento tra Regione Piemonte e Saiagricola SpA, domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 17 aprile 1972, 72/159/CEE, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (GU L 96, pag. 1), e del regolamento (CEE) del Consiglio 12 marzo 1985, n. 797, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (GU L 93, pag. 1), la Corte (Quarta Sezione), composta dai signori H. Ragnemalm, presidente di sezione, P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray (relatore), giudici; avvocato generale: P. Leger, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 6 novembre 1997 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La direttiva del Consiglio 17 aprile 1972, 72/159/CEE, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole, e il regolamento (CEE) del Consiglio 12 marzo 1985, n. 797, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, vanno interpretati nel senso che essi non consentono agli Stati membri che istituiscono un albo inteso a determinare i beneficiari del regime di aiuti instaurato dalla direttiva 72/159/CEE di escludere dall'iscrizione all'albo talune persone giuridiche per il solo motivo della loro forma giuridica e di prevedere un regime d'individuazione speciale mediante la creazione di un albo specifico destinato alle sole persone fisiche.

(¹) GU C 197 del 6. 7. 1996.

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

6 novembre 1997

nella causa C-261/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Venezia): Conserchimica Srl contro Amministrazione delle Finanze dello Stato ⁽¹⁾

(Diritto doganale — Recupero di dazi all'importazione — Termine di prescrizione)

(97/C 387/10)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nel procedimento C-261/96, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dalla Corte d'appello di Venezia (Italia) nella causa dinanzi ad essa pendente tra Conserchimica Srl e Amministrazione delle Finanze dello Stato, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al recupero «a posteriori» dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuare il pagamento (GU L 197, pag. 1), la Corte (Prima Sezione), composta dai signori D.A.O. Edward (relatore), facente funzione di presidente di sezione, P. Jann e L. Sevón, giudici, avvocato generale: M.B. Elmer, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 17 luglio 1997 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 2, n. 1, secondo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al recupero «a posteriori» dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuare il pagamento, non si applica ai dazi non riscossi per una merce dichiarata a norma di un regime doganale qualora l'obbligo di pagare i detti dazi sia sorto in un momento precedente l'entrata in vigore del medesimo regolamento.

⁽¹⁾ GU C 269 del 14. 9. 1996.

Ricorso presentato il 21 ottobre 1997 contro l'Irlanda dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-358/97)

(97/C 387/11)

Il 21 ottobre 1997 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Hélène Michard e Barry Doherty, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il

signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio giuridico, Centre Wagner, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro l'Irlanda.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che l'Irlanda, omettendo di assoggettare all'imposta sul valore aggiunto i pedaggi per l'uso delle strade e dei ponti a pagamento esistenti, contrariamente a quanto disposto dagli artt. 2, 4, nn. 1, 2 e 5 della Sesta direttiva IVA ⁽¹⁾ ed omettendo di mettere a disposizione della Commissione, come conseguenza di tale violazione, gli importi corrispondenti a titolo di risorse proprie e interessi sul pagamento tardivo, è venuta meno agli obblighi ad essa incumbenti ai sensi del Trattato CE,
2. condannare l'Irlanda alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Imposta sul valore aggiunto

Operazioni imponibili

La questione centrale del presente caso è se determinate operazioni siano soggette ad IVA. Di conseguenza, è necessario accertare l'obiettivo esatto dell'imposta. L'art. 2, n. 1, della Sesta direttiva IVA stabilisce che sono soggette all'imposta sul valore aggiunto «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all'interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale».

L'art. 4 della stessa direttiva fornisce alcune definizioni:

- «1. Si considera soggetto passivo chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo una delle attività economiche di cui al paragrafo 2, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.
2. Le attività economiche di cui al paragrafo 1 sono tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi (. . .). Si considera in particolare attività economica un'operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità.»

(Corsivo aggiunto)

La Commissione osserva che un esempio di «sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità» è costituito dall'operare una strada imponendo un pedaggio per il suo uso. Di conseguenza, operazioni di questo tipo costituiscono attività economica, e il soggetto che le esercita è un soggetto imponibile ai sensi della Sesta direttiva IVA.

La Commissione sostiene che un'operazione che ricade nell'ambito della Sesta direttiva IVA è imponibile «indi-

pendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività», come affermato all'art. 4, n. 1, della stessa direttiva.

In particolare, la Commissione sostiene che l'esercizio di autostrade, reti fluviali e strutture portuali costituisce attività economica.

La giurisprudenza della Corte chiarisce che una prestazione di servizi è soggetta ad IVA quando il servizio in questione è effettuato a titolo oneroso; la base imponibile è in tal caso tutto ciò che costituisce corrispettivo del servizio in questione. Come la Corte ha rilevato, ci dev'essere «un nesso diretto tra il servizio prestato e il corrispettivo ricevuto».

In relazione ai pedaggi pagati per l'uso di una strada è incontestabile un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto in cambio, qualora il pagamento sia riscosso ogni volta che un veicolo è autorizzato all'uso della strada.

Il fatto che un operatore privato eserciti attività di pubblico interesse non impedisce l'assoggettabilità ad IVA delle attività stesse.

Definizione comunitaria

La Sesta direttiva IVA assoggetta all'imposta ogni «attività economica», di cui l'attività di prestazione di servizi costituisce una categoria. In tale contesto, il concetto di «prestazione di servizi» e di «attività economica» ai sensi della Sesta direttiva devono essere interpretati obiettivamente sulla scorta della realtà economica dell'operazione, senza tenere conto di come l'operazione stessa può essere classificata nei vari sistemi giuridici nazionali. Qualsiasi altra interpretazione sarebbe di ostacolo all'uniforme applicazione del diritto comunitario.

Interpretato obiettivamente, il concetto di «prestazione di servizi» comprende servizi forniti ad utenti da chi operi una strada o un altro elemento di infrastruttura impiegato ai fini del trasporto di merci o persone. Questa interpretazione è sempre stata accettata da alcuni Stati membri, in particolare la Spagna e l'Italia, che assoggettano ad IVA tutti i pedaggi per l'uso di autostrade ed altre infrastrutture stradali. L'esenzione dall'IVA concessa da alcuni Stati membri, tra cui l'Irlanda, rappresenta uno squilibrio non solo per il sistema comune di imposta sul valore aggiunto, ma anche per i contributi degli Stati membri alle risorse proprie della Comunità.

L'assenza di IVA sui pedaggi stradali è incompatibile con la disciplina comunitaria sulle risorse proprie della Comunità.

La Commissione sostiene che, se i pedaggi stradali sono soggetti ad IVA, ne consegue che una quota dell'IVA di cui si tratta avrebbe dovuto essere considerata come parte del contributo dell'Irlanda alle risorse proprie della Comunità.

(¹) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13 giugno 1977, pag. 1).

Ricorso presentato il 21 ottobre 1997 contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-359/97)

(97/C 387/12)

Il 21 ottobre 1997 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Hélène Michard e Barry Doherty, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio giuridico, Centre Wagner, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che il Regno Unito, omettendo di assoggettare all'imposta sul valore aggiunto i pedaggi per l'uso delle strade e dei ponti a pagamento esistenti, contrariamente a quanto disposto dagli artt. 2, 4, nn. 1, 2 e 5 della Sesta direttiva IVA (¹) ed omettendo di mettere a disposizione della Commissione, come conseguenza di tale violazione, gli importi corrispondenti a titolo di risorse proprie e interessi sul pagamento tardivo, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi del Trattato CE,
2. condannare il Regno Unito alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Imposta sul valore aggiunto

Operazioni imponibili

La questione centrale del presente caso è se determinate operazioni siano soggette ad IVA. Di conseguenza, è necessario accertare l'obiettivo esatto dell'imposta. L'art. 2, n. 1, della Sesta direttiva IVA stabilisce che sono soggette all'imposta sul valore aggiunto «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all'interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale».

L'art. 4 della stessa direttiva fornisce alcune definizioni:

- «1. Si considera soggetto passivo chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo una delle attività economiche di cui al paragrafo 2, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.
2. Le attività economiche di cui al paragrafo 1 sono tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi (...). Si considera in particolare attività economica un'operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità.»

(Corsivo aggiunto)

La Commissione osserva che un esempio di «sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità» è costituito dall'operare una strada imponendo un pedaggio per il suo uso. Di conseguenza, operazioni di questo tipo costituiscono attività economica, e il soggetto che le esercita è un soggetto imponibile ai sensi della Sesta direttiva IVA.

La Commissione sostiene che un'operazione che ricade nell'ambito della Sesta direttiva IVA è imponibile «indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività», come affermato all'art. 4, n. 1, della stessa direttiva.

In particolare, la Commissione sostiene che l'esercizio di autostrade, reti fluviali e strutture portuali costituisce attività economica.

La giurisprudenza della Corte chiarisce che una prestazione di servizi è soggetta ad IVA quando il servizio in questione è effettuato a titolo oneroso; la base imponibile è in tal caso tutto ciò che costituisce corrispettivo del servizio in questione. Come la Corte ha rilevato, ci dev'essere «un nesso diretto tra il servizio prestato e il corrispettivo ricevuto».

In relazione ai pedaggi pagati per l'uso di una strada è incontestabile un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto in cambio, qualora il pagamento sia riscosso ogni volta che un veicolo è autorizzato all'uso della strada.

Il fatto che un operatore privato eserciti attività di pubblico interesse non impedisce l'assoggettabilità ad IVA delle attività stesse.

Definizione comunitaria

La Sesta direttiva IVA assoggetta all'imposta ogni «attività economica», di cui l'attività di prestazione di servizi costituisce una categoria. In tale contesto, il concetto di «prestazione di servizi» e di «attività economica» ai sensi della Sesta direttiva devono essere interpretati obiettivamente sulla scorta della realtà economica dell'operazione, senza

tenere conto di come l'operazione stessa può essere classificata nei vari sistemi giuridici nazionali. Qualsiasi altra interpretazione sarebbe di ostacolo all'uniforme applicazione del diritto comunitario.

Interpretato obiettivamente, il concetto di «prestazione di servizi» comprende servizi forniti ad utenti da chi operi una strada o un altro elemento di infrastruttura impiegato ai fini del trasporto di merci o persone. Questa interpretazione è sempre stata accettata da alcuni Stati membri, in particolare la Spagna e l'Italia, che assoggettano ad IVA tutti i pedaggi per l'uso di autostrade ed altre infrastrutture stradali. L'esenzione dall'IVA concessa da alcuni Stati membri, tra cui il Regno Unito, rappresenta uno squilibrio non solo per il sistema comune di imposta sul valore aggiunto, ma anche per i contributi degli Stati membri alle risorse proprie della Comunità.

L'assenza di IVA sui pedaggi stradali è incompatibile con la disciplina comunitaria sulle risorse proprie della Comunità.

La Commissione sostiene che, se i pedaggi stradali sono soggetti ad IVA, ne consegue che una quota dell'IVA di cui si tratta avrebbe dovuto essere considerata come parte del contributo del Regno Unito alle risorse proprie della Comunità.

(¹) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13 giugno 1977, pag. 1).

Ricorso del 22 ottobre 1997 contro la Repubblica italiana presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-365/97)

(97/C 387/13)

Il 22 ottobre 1997 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Paolo Stanca, del proprio servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avvocato Massimo Merola, del Foro di Roma, con domicilio eletto in Lussemburgo, rue Alcide de Gasperi, edificio «Wagner», presso il sig. Carlos Gómez de la Cruz, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

— constatare e dichiarare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù del trattato CE in quanto, con riferimento alla zona dell'alveo di S. Rocco:

- non ha adottato le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti vengano smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio per l'ambiente, in particolar modo senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora; senza causare inconvenienti da rumori o odori; nonché senza danneggiare la natura e il paesaggio, in violazione dell'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE ⁽¹⁾ [ovvero dell'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE, come modificato dalla direttiva 91/156/CEE ⁽²⁾ che ne riproduce sostanzialmente il contenuto];
- le autorità competenti, designate in conformità all'articolo 5 della direttiva 75/442/CEE (ovvero dell'articolo 6 della direttiva 75/442/CEE, come modificato dalla direttiva 91/156/CEE, che ne riproduce sostanzialmente il contenuto), non hanno ottemperato agli obblighi di organizzazione, autorizzazione e controllo delle operazioni di smaltimento dei rifiuti nella zona di cui trattasi, in violazione dell'articolo 5 della direttiva 75/442/CEE (articolo 6 della direttiva 75/442/CEE, come modificato dalla direttiva 91/156/CEE);
- le autorità competenti non hanno ottemperato all'obbligo di vigilanza delle imprese che provvedono al trasporto, alla raccolta, all'ammasso, al deposito o al trattamento dei propri rifiuti, nonché di quelle che raccolgono o trasportano i rifiuti per conto terzi, in violazione dell'articolo 10 della direttiva 75/442/CEE (ovvero dell'articolo 13 della direttiva 75/442/CEE, come modificato dalla direttiva 91/156/CEE, che ne riproduce sostanzialmente il contenuto);
- non ha adottato le disposizioni necessarie, affinché, con riferimento ad una cavità tufacea sita nella zona dell'alveo S. Rocco, adibita in passato a discarica abusiva, il concessionario della cava stessa consegnasse i rifiuti ad un raccoglitore privato o pubblico, o ad un'impresa di smaltimento, in violazione dell'articolo 7, primo trattino, della direttiva 75/442/CEE (ovvero dell'articolo 8, primo trattino della direttiva 75/442/CEE, come modificato dalla direttiva 91/156/CEE, che ne riproduce sostanzialmente il contenuto);
- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

In riferimento allo stato di inquinamento dovuto dallo scarico dei rifiuti provenienti dalle zone a monte del vallone S. Rocco, la Commissione ritiene che le autorità italiane abbiano violato l'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE nell'originaria formulazione (articolo 4 della direttiva modificata), nella misura in cui non hanno provveduto ad adot-

tare, in tale area, tutte le misure atte ad assicurare che i rifiuti venissero smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio per l'ambiente, senza causare inconvenienti da rumori o odori e senza danneggiare la natura e il paesaggio.

La Commissione ritiene altresì che le autorità competenti, designate in conformità dell'articolo 5 della direttiva nell'originaria formulazione (articolo 6 della direttiva modificata), non abbiano ottemperato agli obblighi di organizzazione, autorizzazione e controllo delle operazioni di smaltimento dei rifiuti nella zona di cui trattasi, come dimostra lo stato di degrado in cui continua a trovarsi il vallone S. Rocco.

La Commissione, inoltre, deve ritenere che, nella misura in cui, i rifiuti continuano ad essere scaricati nell'alveo in questione, le autorità competenti abbiano omesso di vigilare sulle imprese che provvedono al trasporto, alla raccolta, all'ammasso, al deposito o al trattamento dei propri rifiuti o dei rifiuti di terzi, in violazione degli obblighi imposti dall'articolo 10 della direttiva 75/442/CEE nell'originaria formulazione (articolo 13 della direttiva 75/442/CEE modificata).

Per quanto attiene, infine, all'esistenza di una cava utilizzata come discarica abusiva, la Commissione, pur essendo a conoscenza del procedimento penale iniziato a carico del concessionario, non è mai stata informata sul seguito dato a detto procedimento.

⁽¹⁾ GU L 194 del 25. 7. 1975, pag. 47.

⁽²⁾ GU L 78 del 26. 3. 1991, pag. 32.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof der Republik Österreich con ordinanza 7 ottobre 1997 nella causa 1.) The Polo/Lauren Company LP, New York, 2.) Poloco SA, Parigi contro Jürgen Denz, titolare della ditta individuale non registrata Jeans & More

(Causa C-370/97)

(97/C 387/14)

Con ordinanza 7 ottobre 1997 pervenuta nella cancelleria della Corte il 27 ottobre 1997, nella causa 1. The Polo/Lauren Company LP, New York, 2. Poloco SA, Parigi, l'Oberster Gerichtshof der Republik Österreich — 4^a sezione — ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se l'art. 7, n. 1, della prima direttiva del Consiglio, 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (89/

104/CEE, GU L 40 dell'11. 2, 1989, pag. 1 in prosieguo: «la direttiva sui marchi») debba essere interpretato nel senso che il marchio conferisce al suo titolare il diritto di vietare al terzo di utilizzare il marchio per prodotti che con tale marchio sono stati messi in commercio in uno Stato che non è uno Stato contraente.

Se il titolare del marchio possa, sulla sola base dell'art. 7, n. 1, della direttiva sui marchi, esigere che il Terzo si astenga dall'utilizzare il marchio per prodotti che con tale marchio sono stati messi in commercio in uno Stato che non è uno Stato contraente.

Ricorso del 28 ottobre 1997 contro la Commissione delle Comunità europee presentato dalla Repubblica italiana

(Causa C-372/97)

(97/C 387/15)

Il 28 ottobre 1997 la Repubblica italiana, rappresentata dal suo agente Prof. Umberto Leanza, assistito dall'avvocato dello Stato Oscar Fiumara, e domiciliata in Lussemburgo presso l'Ambasciata d'Italia, Rue Marie-Adelaïde, 5, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- in via principale annullare in toto la decisione della Commissione delle Comunità europee 30 luglio 1997 n. C(97) 2735 def. (1);
- in via subordinata annullare la decisione stessa nella parte in cui (art. 5) impone l'obbligo di recuperare le sovvenzioni concesse a decorrere dal 1° luglio 1990 con relativi interessi;
- in entrambi i casi condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

a) Erronea qualificazione delle misure come aiuto. Le misure disposte con la legge regionale n. 4/1985 non possono ritenersi aiuti vietati e ciò per un duplice ordine di motivi: perché non incidono sugli scambi intracomunitari e perché sono inidonei ad incidere sulla concorrenza.

La Repubblica italiana precisa che si tratta di aiuti di un ammontare globale modestissimo. A parte la minima dimensione dell'aiuto, che già di per sé dimostra una scarsa attitudine ad incidere sugli scambi comunitari e sulla concorrenza, va rilevato che tale incidenza non c'è stata e non è stata neanche indicata.

b) Erronea e immotivata esclusione delle deroghe ammesse: violazione e falsa applicazione dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato CE e dell'art. 3, n. 1, lett. d), del reg. CEE del Consiglio 4 giugno 1970 n. 1107/70 (2).

La Commissione esclude l'applicabilità delle deroghe contemplate in entrambe le norme sopra dette. Orbene la Commissione, anziché esprimere un giudizio di certezza di incompatibilità, si limita ad esprimere meri dubbi di compatibilità e poi conclude, senza una vera e logica motivazione, per l'esclusione delle deroghe.

c) Erronea qualificazione delle misure come aiuti «nuovi». La circostanza che si tratta di misure contenute e previste prima da una legge del 1981 e poi da una legge del 1985 e quindi antecedenti rispetto all'entrata in vigore della normativa comunitaria che ha liberalizzato il settore dell'autotrasporto merci su strada in cabotaggio aprendolo alla concorrenza, comporta che tali misure, ove fossero ritenute «aiuti», dovrebbero essere qualificate come «aiuti esistenti».

La Commissione, avendo ritenuto le misure in questione come aiuti nuovi, soggetti in quanto tali alla procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 3, e avendo conseguentemente adottato una decisione di illegittimità e contestualmente di incompatibilità delle misure di aiuto con l'espressa previsione dell'obbligo di restituzione in capo allo Stato, si è posta in essere una grave violazione di forme sostanziali e procedurali che inficia la validità della decisione, quantomeno nella parte in cui essa dispone il recupero degli aiuti versati.

d) Violazione del principio del legittimo affidamento e del principio di ragionevolezza in ordine alla disposizione di recupero delle somme erogate a partire dal 1° luglio 1990.

Trattandosi di aiuti istituiti ed erogati da tanti anni, la logica che impone la restituzione risulta lesiva del principio del legittimo affidamento e della certezza del diritto. Non è pensabile che lo Stato e gli stessi operatori economici potessero prevedere nel 1981 e poi nel 1985 che gli aiuti, all'epoca istituiti ritualmente, dopo tanti anni dall'istituzione sarebbero stati ritenuti ille-

gittimi con esclusivo riferimento a quelli concessi dal 1° luglio 1990.

(¹) Relativa agli aiuti concessi dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in favore degli autotrasportatori di detta Regione.

(²) GU L 130 del 15. 6. 1970, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof con ordinanza 20 ottobre 1997, nella causa Anton Feyrer contro Landkreis Rottal-Inn, interveniente: Landesanstalt Bayern come rappresentante del pubblico interesse

(Causa C-374/97)

(97/C 387/16)

Con ordinanza 20 ottobre 1997, pervenuta in cancelleria il 3 novembre 1997, nella causa Anton Feyrer contro Landkreis Rottal-Inn, rappresentato dal Landrat, interveniente: Landesanstalt Bayern come rappresentante del pubblico interesse, il Bayerischer Verwaltungsgerichtshof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se un singolo possa opporsi alla riscossione di contributi superiori agli importi forfettari di cui al punto 1 dell'allegato dell'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 85/73/CEE (¹) nella versione di cui alla direttiva del Consiglio 93/118/CE (²), qualora lo Stato membro non abbia recepito la direttiva 93/118/CE entro il termine prescritto.
2. Se uno Stato membro possa riscuotere, senza ulteriori presupposti, contributi superiori agli importi forfettari, in base al n. 4, lett. b), dell'allegato dell'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 85/73/CEE nella versione di cui alla direttiva 93/118/CE, purché i contributi riscossi non superino le spese effettive.
3. Se il potere degli Stati membri di riscuotere un importo superiore ai contributi comunitari ai sensi dell'art. 2, n. 3, della direttiva del Consiglio 85/73/CEE, nella versione di cui alla direttiva 93/118/CE, dipenda dal contributo totale riscosso nell'intero Stato membro e dalle spese di ispezione effettivamente sostenute in tutto lo Stato membro, oppure, qualora lo Stato membro abbia trasferito alle autorità comunali il potere di riscuotere i contributi, sia sufficiente che il contributo totale riscosso dall'autorità comunale considerata non superi le spese di ispezione da essa effettivamente sostenute.

(¹) GU L 32 del 5. 2. 1985, pag. 14.

(²) GU L 340 del 31. 12. 1993, pag. 15.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de commerce (Seconda Sezione) di Tournai, con sentenza 30 ottobre 1997, nella causa tra General Motors Corporation e Yplon SA

(Causa C-375/97)

(97/C 387/17)

Con sentenza 30 ottobre 1997, pervenuta nella cancelleria della Corte il 3 novembre 1997, nella causa tra General Motors Corporation e Yplon SA, la Seconda Sezione del tribunal de commerce di Tournai ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Alla lettura dell'art. 13.A, 1, lett. c) della legge uniforme Benelux introdotto in conformità al protocollo di modifica in vigore dal 1° gennaio 1996, quale significato esatto occorra dare all'espressione «reputazione del marchio» e se si possa anche dire che questa «reputazione» valga per tutto il territorio Benelux o per una parte di esso.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arrondissementsrechtbank di Rotterdam con ordinanza 30 ottobre 1997, nel procedimento a carico di Florus Ariël Wijsenbeek

(Causa C-378/97)

(97/C 387/18)

Con ordinanza 30 ottobre 1997, pervenuta nella cancelleria della Corte il 5 novembre 1997, nel procedimento a carico di Florus Ariël Wijsenbeek, l'Arrondissementsrechtbank di Rotterdam ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

«Se gli artt. 7 A, secondo comma, del Trattato CE, che prevede che sia assicurata la libera circolazione delle persone, e 8 A, del Trattato CE, che conferisce ad ogni cittadino dell'Unione il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, vadano interpretati nel senso che ostano ad un obbligo penalmente sanzionato contenuto nella normativa nazionale di uno Stato membro di presentazione del passaporto all'ingresso in uno Stato membro da parte di una persona (che sia o meno un cittadino dell'Unione europea) qualora tale persona entri in questo Stato membro attraverso un aeroporto nazionale in provenienza da un altro Stato membro.

Se un'altra disposizione di diritto comunitario si opponga ad un tale obbligo».

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sø- og Handelsret, con ordinanza 31 ottobre 1997, nella causa Upjohn S.A. Danmark contro Paranova A/S

(Causa C-379/97)

(97/C 387/19)

Con ordinanza 31 ottobre 1997, pervenuta nella cancelleria della Corte il 6 novembre 1997, nella causa Upjohn SA Danmark contro Paranova A/S, il Sø- og Handelsret ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'art. 7 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE⁽¹⁾, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa e/o gli artt. 30 e 36 del Trattato CE ostino a che il titolare di un marchio si avvalga del suo diritto in forza della normativa nazionale sui marchi per opporsi all'acquisto da parte di un terzo di medicinali in uno Stato membro, al loro riconfezionamento con una nuova confezione sulla quale il terzo apponga un marchio di fabbrica X appartenente al titolare del marchio, e allo smercio del medicinale nel mercato di un altro Stato membro qualora il detto medicinale sia stato immesso nel mercato dello Stato membro di acquisto da parte del titolare del marchio o con il suo consenso con il marchio Y, e qualora un medicinale identico venga smerciato dal titolare del marchio o con il suo consenso nel detto altro Stato membro con il marchio X.
2. Se la soluzione della questione sub 1. sia diversa qualora l'uso da parte del titolare del marchio di marchi diversi nello Stato in cui l'importatore ha acquistato la merce ovvero nello Stato in cui l'importatore la distribuisce sia dovuto a circostanze soggettive inerenti al titolare del marchio. In caso di soluzione affermativa, se l'importatore sia tenuto a dimostrare che l'uso di marchi diversi ha ovvero ha avuto lo scopo di isolare artificialmente i mercati ai sensi della sentenza della Corte di giustizia 10 ottobre 1978.⁽²⁾ (causa 3/78, *Centrafarm B.V./American Home Products*).
3. Se la soluzione della questione sub 1. sia diversa qualora l'uso da parte del titolare del marchio di marchi diversi nello Stato in cui l'importatore ha acquistato la merce ovvero in quello in cui la distribuisce, sia dovuto a circostanze oggettive su cui il titolare del marchio non ha influenza, fra cui in particolare requisiti imposti dalle autorità sanitarie nazionali ovvero diritti di marchio di terzi.

⁽¹⁾ GU L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ Racc. 1978, pag. 1823.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Presidente dell'arrondissementsrechtbank dell'Aia con ordinanza 4 novembre 1997, nella causa tra Emesa Sugar (Free Zone) N.V. contro 1. Regno dei Paesi Bassi, 2. Stato dei Paesi Bassi, 3. Antille olandesi, 4. Aruba

(Causa C-380/97)

(97/C 387/20)

Con ordinanza 4 novembre 1997, pervenuta in cancelleria il 6 novembre 1997, nella causa tra Emesa Sugar (Free Zone), N.V. e 1. Regno dei Paesi Bassi, 2. Stato dei Paesi Bassi, 3. Antille olandesi, 4. Aruba, il Presidente dell'arrondissementsrechtbank dell'Aia ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se sia compatibile con il Trattato CE, in particolare con la sua parte IV, il fatto che disposizioni quali quelle di cui all'art. 136, secondo comma, di tale trattato contengano restrizioni quantitative alle importazioni o misure di effetto equivalente.
2. Se sulla soluzione di tale questione incida:
 - a. il fatto che queste restrizioni o misure assumano la forma di contingenti tariffari o di restrizioni nelle disposizioni sull'origine oppure di un cumulo di entrambi e rispettivamente
 - b. il fatto che le disposizioni di cui trattasi contengano o meno misure di salvaguardia.
3. Se dal Trattato CE, in particolare dalla sua parte IV, derivi che nell'ambito dell'art. 136, secondo comma, realizzazioni acquisite — nel senso di misure favorevoli agli PTOM — non possono più essere oggettivamente modificate a sfavore degli PTOM o annullate. Qualora questo non sia più effettivamente possibile, se i singoli possano far valere tale circostanza in un procedimento dinanzi ai giudici nazionali.
4. In quale misura si debba ritenere che la decisione PTOM del 1991 (91/482/CEE, GU 1991, L 263 con rettifica nella Gazzetta ufficiale 1993, L 15, pag. 33) rimanga in vigore inalterata durante il periodo di 10 anni di cui al suo art. 240, n. 1, in quanto il Consiglio non le ha apportato alcuna modifica nel corso del primo quinquennio come indicato nell'art. 240, n. 3, inizio, della decisione stessa.

5. Se il giudice nazionale (del procedimento sommario) sia competente, in circostanze quali quelle precisate nella sentenza Zuckerfabrik Süderdithmarschen e a. (C-143/88 e C-92/89) e successive sentenze, a vietare provvisoriamente ad uno Stato membro di partecipare (attivamente o passivamente) al processo decisionale nel Consiglio dei ministri nell'ambito del menzionato art. 136, secondo comma.

6. Ammesso che l'esame delle circostanze indicate nella questione sub 5 non spetti al giudice nazionale ma alla Corte di giustizia, se le circostanze elencate nell'ordinanza del 17 ottobre 1997 qui di seguito da pag. 15 ultimo capoverso [«Sulla base di quanto sopra esposto (. . .) fino a pag. 17 inizio [capoverso che si conclude con (. . .) è incompatibile con l'interesse della Comunità»] — alla luce di quanto considerato successivamente in questa ordinanza ed in quella del 6 ottobre 1997 — siano tali da giustificare un divieto quale quello indicato nella questione sub 5.

7. Se l'art. 5 del Trattato CE — e più in particolare il principio della lealtà comunitaria in esso sancito — si opponga ad un tale divieto giudiziario per quanto riguarda l'adozione di specifiche decisioni da parte del predetto Stato membro nel menzionato ambito, qualora:

a) questo Stato membro benché, a conoscenza del procedimento sommario contemporaneamente pendente relativo al suo voto nel Consiglio dei ministri europeo, abbia tuttavia votato a favore della proposta del Consiglio e

b) questo (primo) procedimento sommario abbia comportato tale divieto poche ore dopo che lo Stato membro ha dato il suo voto a questa proposta.

8. Se sulla soluzione della questione n. 7 incida il fatto che la decisione proposta considerata dal punto di vista del contenuto sia o meno incompatibile con norme superiori di diritto comunitario.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale de première instance di Nivelles (Nona Sezione) con sentenza 3 novembre 1997, nella causa Belgocodex SA contro Stato belga

(Causa C-381/97)

(97/C 387/21)

Con sentenza 3 novembre 1997, pervenuta nella cancelleria della Corte il 7 novembre 1997, nella causa Belgocodex SA contro Stato belga, il Tribunale de première instance di Nivelles (Nona Sezione) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se l'art. 2 della prima direttiva del Consiglio 11 aprile 1967 ⁽¹⁾, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, che enuncia il principio del sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto, osti a che uno Stato membro — nella specie il Belgio — che si è avvalso della facoltà contemplata dall'art. 13C della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977 ⁽²⁾, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme — e che ha quindi accordato ai soggetti passivi il diritto di opzione per la tassazione di talune locazioni immobiliari, abolisca con una legge successiva il detto diritto di opzione e ripristini così integralmente l'esenzione.

⁽¹⁾ Direttiva 67/227/CEE (GU 71 del 14. 4. 1967, pag. 1301).

⁽²⁾ Direttiva 77/388/CEE (GU L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1).

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

15 ottobre 1997

nella causa T-331/94, IPK-München GmbH contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(Contributo per il finanziamento di un progetto di turismo ecologico — Riduzione — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Atto confermativo — Certezza del diritto — Legittimo affidamento — Motivazione)

(97/C 387/22)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-331/94, IPK-München GmbH, con sede in Monaco di Baviera (Germania), con l'avv. Hans-Joachim Priess, del foro di Bruxelles, 13, place des Barricades, contro Commissione delle Comunità europee, (agente: signor Jürgen Grunwald), avente ad oggetto il ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione 3 agosto 1994 con cui la Commissione ha considerato non erogabile il saldo di un contributo economico concesso alla ricorrente nell'ambito di un progetto inteso alla creazione di una banca dati sul turismo ecologico in Europa, il Tribunale (Prima Sezione), composto dal signor A. Saggio, presidente, e dalla signora V. Tiili e dal signor R.M. Moura Ramos, giudici; cancelliere: A. Mair, amministratore, ha pronunciato il 15 ottobre 1997 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Il ricorso è respinto.*2) *La ricorrente è condannata alle spese.*⁽¹⁾ GU C 370 del 24. 12. 1994.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

21 ottobre 1997

nella causa T-229/94, Deutsche Bahn AG contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(Concorrenza — Trasporti ferroviari di container marittimi — Regolamento (CEE) n. 1017/68 — Intesa — Posizione dominante — Abuso — Ammenda — Criteri di valutazione — Principio di proporzionalità — Diritti della difesa — Accesso al fascicolo — Principio di certezza del diritto)

(97/C 387/23)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-229/94, Deutsche Bahn AG, con sede in Francoforte (Germania), con l'avv. Jochim Sedemund, del

foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand-Rue, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: inizialmente, signori Norbert Lorenz e Gérard de Bergues, successivamente, signori Klaus Wiedner e Heinz-Joachim Freund), avente ad oggetto il ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione 29 marzo 1994, 94/210/CE, riguardante un procedimento a termini degli artt. 85 e 86 del Trattato CE (IV/33.941 — HOV-SVZ/MCN, GU L 104, pag. 34), o, in subordine, l'annullamento o la riduzione dell'ammenda irrogata alla ricorrente con detta decisione, il Tribunale (Prima Sezione ampliata) composto dal signor A. Saggio, presidente, dal signor A. Kalogeropoulos, dalla signora V. Tiili e dai signori R.M. Moura Ramos e M. Jaeger, giudici; cancelliere: A. Mair, amministratore, ha pronunciato, il 21 ottobre 1997, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Il ricorso è respinto.*2) *La ricorrente è condannata alle spese.*⁽¹⁾ GU C 218 del 6. 8. 1994.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

22 ottobre 1997

nelle cause riunite T-213/95 e T-18/96, Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf (SCK) e Federatie Nederlandse Kraanverhuurbedrijven (FNK) contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(Concorrenza — Gru mobili — Art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo — Osservanza di un termine ragionevole — Sistema di certificazione — Divieto di noleggioro — Tariffe consigliate — Tariffe di compensazione — Ammende)

(97/C 387/24)

(Lingua processuale: l'olandese)

Nelle cause riunite T-213/95 e T-18/96, Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf (SCK) e Federatie Nederlandse Kraanverhuurbedrijven (FNK), con sede in Culemborg (Paesi Bassi), con gli avv.ti Martijn van Empel, del foro di

Amsterdam, e Thomas Janssens, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Marc Loesch, 11, rue Goethe, contro Commissione delle Comunità europee (agente: signor Wouter Wils), sostenuta nella causa T-18/96 da Van Marwijk Kraanverhuur BV, con sede in Zoetermeer (Paesi Bassi), Kraanbedrijf Nijdam BV, con sede in Groningen (Paesi Bassi), Kranen, Transport & Montage's Gilde NV, con sede in Geldermalsen (Paesi Bassi), Wassink Transport Arnhem BV, con sede in Arnhem (Paesi Bassi), Koedam Kraanverhuur BV, con sede in Vianen (Paesi Bassi), Firma Hurdeman Kraanwagenverhuurbedrijf, con sede in Hoevelaken (Paesi Bassi), Datek NV, con sede in Genk (Belgio), Thom Hendrickx, residente in Turnhout (Belgio), con gli avv.ti A.J. Braakman, del foro di Rotterdam e W. Sluiter, del foro dell'Aia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Michel Molitor, 14A, rue des Bains, aventi ad oggetto, nella causa T-213/95, una domanda di condanna della Commissione ai sensi degli artt. 178 e 215 del Trattato CE al risarcimento del danno arrecato alle ricorrenti per effetto di un comportamento illegittimo, e, nella causa T-18/96, una domanda di annullamento della decisione della Commissione 29 novembre 1995, 95/551/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del trattato CE (IV/34.179, 34.202, 34.216 — Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf e Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven, GU L 312, pag. 79), il Tribunale (Quarta Sezione ampliata) composto dai signori K. Lenaerts, presidente, P. Lindh, J. Azizi, J.D. Cooke e M. Jaeger, giudici; cancelliere: J. Palacio González, amministratore, ha pronunciato, il 22 ottobre 1997, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Le cause T-213/95 e T-18/96 sono riunite ai fini della sentenza.*
- 2) *L'importo dell'ammenda inflitta alla Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf all'art. 5, n. 2, della decisione della Commissione 29 novembre 1995, 95/551/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/34.179, 34.202, 34.216 — Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf e Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven), è ridotto a 100 000 ECU.*
- 3) *I ricorsi sono respinti per il resto.*
- 4) *Le parti ricorrenti sopporteranno le spese da esse incontrate e le spese sostenute dalla Commissione, ivi comprese quelle relative ai procedimenti sommari. Sono a loro carico anche le spese degli intervenienti.*

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

24 ottobre 1997

nella causa T-239/94, Association des aciéries européennes indépendantes (EISA) contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(CECA — Ricorso di annullamento — Aiuti concessi dagli Stati — Decisioni individuali che autorizzano la concessione di aiuti di Stato a imprese siderurgiche — Incompatibilità con le disposizioni del Trattato — Retroattività — Artt. 4, lett. b) e c), e 95, primo e secondo comma, del Trattato)

(97/C 387/25)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-239/94, Association des aciéries européennes indépendantes (EISA) con sede a Bruxelles, con l'avvocato Alexandre Vandencastele, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio dell'avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori Michel Nolin e Ben Smulders), sostenuta dal Consiglio dell'Unione europea (agenti: signori Rüdiger Bandilla e Stephan Marquardt), Repubblica federale di Germania (agenti: signori Ernst Röder e Bernd Klocke), Repubblica italiana (agenti: professor Umberto Leanza e Pier Giorgio Ferri) e Ilva Laminati Piani SpA, con sede a Roma, con gli avv.ti Aurelio Pappalardo, del foro di Trapani, e Massimo Merola, del foro di Roma, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio dell'avv. Alain Lorang, 51, rue Albert 11^{er}, avente ad oggetto l'annullamento delle decisioni della Commissione 12 aprile 1994, 94/256/CECA, 94/261/CECA, riguardanti gli aiuti che vari Stati intendono accordare a imprese siderurgiche stabilite nei loro rispettivi territori (GU L 112, rispettivamente pagg. 45, 52, 58, 64, 71 e 77), il Tribunale (Prima Sezione ampliata), composto dal signor A. Saggio, presidente, dal signor A. Kalogeropoulos, dalla signora V. Tiili, dai signori A. Potocki e R.M. Moura Ramos, giudici, cancelliere: H. Jung, ha pronunciato il 24 ottobre 1997, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Non occorre statuire sulla domanda di annullamento della decisione della Commissione 12 aprile 1994, 94/256/CECA, relativa alla concessione da parte della Germania di aiuti all'impresa siderurgica EKO Stahl AG, Eisenhüttenstadt.*
- 2) *Per il resto il ricorso è respinto.*
- 3) *La ricorrente è condannata a pagare i 5/6 delle spese della convenuta e tutte le spese dell'Ilva Laminati Piani Spa, interveniente.*

(¹) GU C 31 del 3. 2. 1996 e GU C 95 del 30. 3. 1996.

4) *Il Consiglio, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica italiana supporteranno ognuno le proprie spese.*

(¹) GU C 202 del 23. 7. 1994.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

24 ottobre 1997

nella causa T-243/94, *British Steel plc contro Commissione delle Comunità europee* (¹)

(CECA — Ricorso d'annullamento — Aiuti concessi dagli Stati — Decisioni individuali che autorizzano la concessione di aiuti di Stato a imprese siderurgiche — Incompetenza — Legittimo affidamento — Incompatibilità con le disposizioni del Trattato — Discriminazione — Difetto di motivazione — Violazione dei diritti della difesa — Artt. 4, lett. b) e c), 15 e 95, primo e secondo comma, del Trattato)

(97/C 387/26)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-243/94, *British Steel plc*, con sede in Londra, rappresentata dai signori Richard Plender, QC, del foro d'Inghilterra e del Galles, e William Sibree, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Elvinger, Hoss e Prussen, 15, Côte d'Eich, sostenuta dalla *SSAB Svenskt Stål AB*, con sede in Stoccolma, rappresentata dai signori John Boyce e Philip Raven, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Elvinger, Hoss e Prussen, 15, Côte d'Eich, e dalla *Det Danske Stålvalseværk A/S*, con sede in Frederiksværk (Danimarca), rappresentata dal signor Jonathan Alex Lawrence, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo nello studio dell'avv. Ernst Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori Nicholas Khan e Ben Smulders), sostenuta dal Consiglio dell'Unione europea (agenti: signori Rüdiger Bandilla e John Carbery), dalla Repubblica italiana (agenti: signori Umberto Leanza e Pier Giorgio Ferri), dal Regno di Spagna (agenti: inizialmente signori Alberto Navarro González e Gloria Calvo Díaz, successivamente signori Alberto Navarro González e Luis Perez De Ayala Becceril), e dalla *Ilva Laminati Piani SpA*, con sede in Roma, rappresentata dall'avv. Aurelio Pappalardo, del foro di Trapani, e dall'avv. Massimo Merola, del foro di Roma, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Alain Lorang, 51, rue Albert 1^{er}, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento delle decisioni della Commissione 12 aprile 1994, 94/258/CECA, relativa alla concessione da parte della Spagna di aiuti a favore dell'impresa siderurgica integrata pubblica *Corporación de la Siderurgia Integral (CSI)*, e 12 aprile 1994, 94/259/CECA, relativa alla concessione da parte dell'Italia di aiuti di Stato alle imprese siderurgiche del settore pubblico (gruppo siderurgico *Ilva*) (GU L 112, rispettivamente pagg. 58 e 64), il Tribunale (Prima Sezione ampliata), composto dal signor A. Saggio, presidente, dal signor A.

Kalogeropoulos, dalla signora V. Tiili, dai signori A. Potocki e R.M. Moura Ramos, giudici; cancelliere: H. Jung, ha pronunciato, il 24 ottobre 1997, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La ricorrente è condannata a pagare le spese della convenuta e dell'Ilva Laminati Piani SpA, interveniente.*

3) *Il Consiglio, il Regno di Spagna, la Repubblica italiana, la SSAB Svenskt Stål AB e la Det Danske Stålvalseværk A/S supporteranno ciascuno le proprie spese.*

(¹) GU C 254 del 10. 9. 1994.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

24 ottobre 1997

nella causa T-244/94, *Wirtschaftsvereinigung Stahl e altri contro Commissione delle Comunità europee* (¹)

(CECA — Ricorso d'annullamento — Aiuti concessi dagli Stati — Decisioni individuali che autorizzano la concessione di aiuti statali a imprese siderurgiche — Sviamento di potere — Legittimo affidamento — Incompatibilità con le disposizioni del Trattato — Discriminazione — Difetto di motivazione — Violazione dei diritti della difesa — Artt. 4, lett. b) e c), 15 e 95, primo e secondo comma, del Trattato)

(97/C 387/27)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-244/94, *Wirtschaftsvereinigung Stahl*, con sede in Düsseldorf (Germania), *Thyssen Stahl AG*, con sede in Duisburg (Germania), *Preussag Stahl AG*, con sede in Salzgitter (Germania), *Hoogovens Groep BV*, con sede in Ijmuiden (Paesi Bassi), rappresentate dagli avv.ti Jochim Sedemund e Frank Montag, del foro di Colonia, e, per quanto riguarda la *Hoogovens Groep BV*, dall'avv. Eric Pijnacker Hordijk, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand-rue, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori Bernd Langeheine e Ben Smulders), sostenuta dal Consiglio dell'Unione europea (agenti: signori Rüdiger Bandilla e Stephan Marquardt), dalla Repubblica italiana (agenti: signori Umberto Leanza e Pier Giorgio Ferri), e dall'*Ilva Laminati Piani SpA*, con sede in Roma, rappresentata dall'avv.ti Aurelio Pappalardo, del foro di Trapani, e Massimo Merola, del foro di Roma, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Alain Lorang, 51, rue Albert 1^{er}, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 12 aprile 1994, 94/259/CECA, relativa alla concessione da parte dell'Italia di aiuti di Stato alle imprese

siderurgiche del settore pubblico (gruppo siderurgico Ilva) (GU L 112, pag. 64), il Tribunale (Prima Sezione ampliata), composto dai signori A. Saggio, presidente, dal signor A. Kalogeropoulos, dalla signora V. Tiili, dai signori A. Potocki e R.M. Moura Ramos, giudici; cancelliere: H. Jung, ha pronunciato, il 24 ottobre 1997, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Le ricorrenti sono condannate a pagare le spese della convenuta e dell'Ilva Laminti Piani SpA, interveniente.*
- 3) *Il Consiglio e la Repubblica italiana sopporteranno ciascuno le proprie spese.*

(¹) GU C 233 del 20. 8. 1994.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

5 novembre 1997

nella causa T-26/89 (125), Henri de Compte contro Parlamento europeo (¹)

(*Dipendenti — Domanda di revocazione — Ricevibilità*)

(97/C 387/28)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-26/89 (125), Henri de Compte, dipendente del Parlamento europeo, rappresentato inizialmente dall'avv. Francesco Pasetti Bombardella, del foro di Venezia, e successivamente dall'avv. Henri Ferretti, del foro di Thionville, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Guy Harles, 8-10, rue Mathias Hardt, contro Parlamento europeo (agenti: signor François Vainker e signora Evelyn Waldherr), avente ad oggetto una domanda di revocazione della sentenza del Tribunale 17 ottobre 1991, de Compte/Parlamento (causa T-26/89, Racc. pag. II-781), il Tribunale (Quarta Sezione), composto dai signori A. Saggio, presidente, B. Vesterdorf e R.M. Moura Ramos, giudici; cancelliere: H. Jung, ha pronunciato, il 5 novembre 1997, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La domanda di revocazione è irricevibile.*
- 2) *La parte che ha proposto la domanda di revocazione è condannata alle spese.*

(¹) GU C 89 del 6. 4. 1988.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

5 novembre 1997

nella causa T-149/95, Établissements J. Richard Ducros contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(*Aiuti concessi dagli Stati — Aiuti alla ristrutturazione — Decisione della Commissione — Annullamento — Ricevibilità*)

(97/C 387/29)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-149/95, Établissements J. Richard Ducros, con sede in Parigi, con l'avv. Philippe Genin, del foro di Lione, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand-rue, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: inizialmente signor Jean-Paul Keppenne, poi signor Xavier Lewis), sostenuta da CMF SpA e CMF Sud SpA, con sede in Pignatero Maggiore (Italia), con gli avv.ti Mario Siragusa, del foro di Roma, e Giuseppe Scassellati-Sforzolini, del foro di Bologna, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Elvinger, Hoss e Prussen, 2, place Winston Churchill, avente ad oggetto l'annullamento della decisione riprodotta nella comunicazione della Commissione 95/C 120/03, a norma dell'art. 93, n. 2, del Trattato CE agli altri Stati membri e ai terzi interessati relativamente ad aiuti che l'Italia ha concesso a CMF Sud SpA e CMF SpA [aiuti di Stato C 6/92 (ex NN 149/91)] (GU 1995, C 120, pag. 4), il Tribunale (Prima Sezione ampliata), composto dai signori A. Saggio, presidente, C.P. Briët, A. Kalogeropoulos, V. Tiili e R.M. Moura Ramos, giudici; cancelliere: signora B. Pastor, amministratore principale, ha pronunciato, il 5 novembre 1997, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La ricorrente è condannata alle spese del giudizio, ivi comprese quelle sostenute dalle intervenienti.*

(¹) GU C 248 del 23. 9. 1995.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

5 novembre 1997

nella causa T-12/97, Anna Barnett contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(*Dipendenti — Articolo 31, n. 2, dello Statuto*)

(97/C 387/30)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-12/97, Anna Barnett, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles,

con gli avv.ti Jean-Noël Louis, Thierry Demaseur e Ariane Tornel, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: Julian Currall e signora Florence Clotuche), aventi ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 9 ottobre 1996 che rigetta la domanda di riesame della decisione d'inquadramento nel grado della ricorrente in data 14 maggio 1996, il Tribunale (Prima Sezione), composto dai signori A. Saggio, presidente, B. Vesterdorf e J. Pirrung, giudici; cancelliere: H. Jung, ha pronunciato il 5 novembre 1997 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 94 del 22. 3. 1997.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

6 novembre 1997

nella causa T-223/95, Luigi Ronchi contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(Dipendenti — Art. 90, n. 1, dello Statuto — Decisione implicita di rigetto di una domanda — Art. 24 dello Statuto — Doveri di assistenza)

(97/C 387/31)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-223/95, Luigi Ronchi, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Lussemburgo, con gli avv.ti Jean-Noël Louis, Thierry Demaseur, Véronique Leclercq e Ariane Tornel, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori Gianluigi Valsesia e Julian Currall), avente ad oggetto, da un lato, il ricorso diretto ad ottenere l'annullamento di una decisione implicita della Commissione recante rigetto di una domanda di assistenza presentata dal ricorrente il 30 gennaio 1995 e, dall'altro, il ricorso diretto ad ottenere il pagamento della somma simbolica di un ECU quale risarcimento del danno morale che egli ritiene di aver subito, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai signori C.W. Bellamy, presidente, A. Kalogeropoulos e M. Jaeger, giudici; cancelliere: A. Mair, amministratore, ha pronunciato, il 6 novembre 1997, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione implicita della Commissione recante rigetto della domanda di assistenza presentata dal ricorrente il 30 gennaio 1995 viene annullata.*
- 2) *Per il resto il ricorso è respinto.*

3) *La Commissione è condannata alle spese.*

(¹) GU C 46 del 17. 2. 1996.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

6 novembre 1997

nella causa T-15/96, Lino Liao contro Consiglio dell'Unione europea (¹)

(Dipendenti — Ricorso di annullamento — Rapporto informativo tardivo — Ricorso per risarcimento danni — Ricevibilità — Pregiudizio)

(97/C 387/32)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-15/96, Lino Liao, dipendente del Consiglio dell'Unione europea, residente in Bruxelles, rappresentato dagli avv.ti Pierre-Paul Van Gehuchten e Constantin Nikis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo Studio dell'avv. Louis Schiltz, 2, rue du Fort Rheinsheim, contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: signori Diego Canga Fano e signora Marie-Jeanne Vernier), avente ad oggetto la domanda di annullamento del rapporto informativo definitivo relativo al periodo 1. 7. 1991-30. 6. 1993, datato 6. 11. 1995, notificato al ricorrente il 9. 11. 1995, come pure una domanda di risarcimento danni, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai signori: C.W. Bellamy, presidente, A. Kalogeropoulos e R.M. Moura Ramos, giudici; cancelliere: A. Mair, amministratore, ha pronunciato il 6 novembre 1997 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Le spese sostenute dalle parti restano a carico di ciascuna di esse.*

(¹) GU C 77 del 16. 3. 1996.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

6 novembre 1997

nella causa T-71/96, Sonja Edith Berlingieri Vinzek contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(Dipendenti — Concorso per titoli ed esami — Mancata ammissione alle prove orali)

(97/C 387/33)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-71/96, Sonja Edith Berlingieri Vinzek, dipendente in prova presso la Commissione delle Comunità europee, residente in Sterrebeek (Belgio), con gli avv.ti

Jean-Noël Louis, Thierry Demaseure e Ariane Tornel, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signor Gianluigi Valsesia e, in un primo tempo, signora Ana Maria Alves Vieira, successivamente, signora Florence Clotuche), avente ad oggetto il ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/A/955, 26 marzo 1996, di non ammettere la ricorrente alla prova orale del concorso e, per quanto necessario, della decisione iniziale di questa stessa commissione 16 febbraio 1996, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai signori: C.W. Bellamy, presidente, A. Kalogeropoulos e P. Lindh, giudici; cancelliere: A. Mair, amministratore, ha pronunciato, il 6 novembre 1997, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Commissione è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, un terzo delle spese della ricorrente.*

(¹) GU C 233 del 10. 8. 1996.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

6 novembre 1997

nella causa T-101/96, Maria Elisabeth Wolf contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(Dipendenti — Concorso generale — Mancata ammissione alle prove — Esperienza professionale richiesta)

(97/C 387/34)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-101/96, Maria Elisabeth Wolf, agente ausiliario presso la Commissione delle Comunità europee, con gli avv.ti Jean-Noël Louis, Thierry Demaseure e Ariane Tornel, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori Julian Curral e Bertrand Wägenbaur), avente ad oggetto il ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/A/95 di non ammettere la ricorrente al suddetto concorso, nonché il risarcimento del danno morale che ella avrebbe subito a causa di questa decisione, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai signori C.W. Bellamy, presidente, A. Kalogeropoulos e M. Jaeger, giudici; cancelliere: A. Mair, amministratore, ha pronunciato, il 6 novembre 1997, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 233 del 10. 8. 1996.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

7 novembre 1997

nella causa T-218/95: Azienda Agricola «Le Canne» Srl contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(Agricoltura — Pesca — Acquacoltura e sistemazione delle zone marittime protette — Contributo finanziario comunitario — Dichiarazione di inammissibilità di talune spese — Ricorso d'annullamento — Ricorso per risarcimento)

(97/C 387/35)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa T-218/95, Azienda Agricola «Le Canne» Srl, con sede in Porto Viro, con gli avv.ti Giulio Schiller, Giuseppe Carraro, Francesca Mazzonetto, del foro di Padova, e Guy Arendt, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio di quest'ultimo, 62, avenue Guillaume, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori Eugenio de March e Hubertus Van Vliet), avente ad oggetto, in primo luogo, un ricorso di annullamento della decisione della Commissione di ridurre un contributo finanziario comunitario inizialmente corrisposto e, in secondo luogo, un ricorso per risarcimento del danno subito dalla ricorrente a causa di tale riduzione, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, C.P. Briët e A. Potocki, giudici; cancelliere: J. Palacio González, ha pronunciato, il 7 novembre 1997, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La ricorrente è condannata alle spese.*

(¹) GU C 77 del 16. 3. 1996.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

7 novembre 1997

nella causa T-84/96, Cipeke — Comércio e Industria de Papel contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(Fondo sociale europeo — Decisione di riduzione di un contributo finanziario — Obbligo di motivazione)

(97/C 387/36)

(Lingua processuale: il portoghese)

Nella causa T-84/96, Cipeke — Comércio e Industria de Papel, Lda, con sede in Lisbona, rappresentata dall'avv. Miguel Ferrão Castelo Branco, successivamente dall'avv. João Caniço Gomes, del foro di Lisbona, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. François Brouxel, 6, rue Zithe, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signora Maria Teresa Figueira e signor Knut Simonsson), avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 12 dicembre

1995, PT-C(95) 543, relativa alla riduzione di un contributo finanziario, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, C.P. Briët e A. Potocki, giudici; cancelliere: signora B. Pastor, amministratore principale, ha pronunciato il 7 novembre 1997 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La ricorrente è condannata alle spese del giudizio, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.*

(¹) GU C 233 del 10. 8. 1996.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

30 settembre 1997

nella causa T-151/95, Instituto Europeu de Formação Profissional Ld^a (INEF) contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(Fondo sociale europeo — Riduzione di un contributo finanziario — Ricorso d'annullamento — Termine — Irrricevibilità)

(97/C 387/37)

(Lingua processuale: il portoghese)

Nella causa T-151/95, Instituto Europeu de Formação Profissional Ld^a (INEF), con sede in Porto (Portogallo), con l'avv. Bolota Belchior, del foro di Vila Nova de Gaia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Jacques Schroeder, 6, rue Heinrich Heine, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dalla signora Anna Maria Alves Vieira e dal signor Günter Wilms, successivamente dalla signora Maria Teresa Figueira e dal signor Knut Simonsson, in qualità di agenti, avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 2 dicembre 1991, che riduce il contributo concesso dal Fondo sociale europeo nella pratica 881005 P1 a favore di un'azione di formazione professionale condotta in Portogallo dalla ricorrente, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai signori C.W. Bellamy, presidente, A. Kalogeropoulos e M. Jaeger, giudici; cancelliere: H. Jung, ha pronunciato il 30 settembre 1997 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è irricevibile.*
- 2) *La ricorrente è condannata alle spese.*

(¹) GU C 268 del 14. 10. 1995.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

30 settembre 1997

nella causa T-122/96, Federazione nazionale del commercio oleario (Federolio) contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Olio d'oliva — Aiuto dal consumo — Regolamento (CE) n. 887/96 — Ricorso di annullamento — Associazione di operatori economici — Irrricevibilità)

(97/C 387/38)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa T-122/96, Federazione nazionale del commercio oleario (Federolio), associazione di diritto italiano, con sede in Roma, con l'avv. Livia Magrone Furlotti, del foro di Roma, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio dell'avv. Marc Loesch, 11, rue Goethe, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori Eugenio de March e Paolo Ziotti), avente ad oggetto la domanda di annullamento parziale del regolamento (CE) della Commissione 15 maggio 1996, n. 887, che modifica il regolamento (CEE) n. 2677/85, recante modalità d'applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva (rispettivamente GU L 119, pag. 16, e GU L 254, pag. 5), il Tribunale (Quinta Sezione), composto dai signori R. García-Valdecasas, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici; cancelliere: H. Jung, ha pronunciato, il 30 settembre 1997, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è irricevibile.*
- 2) *La ricorrente è condannata alle spese.*

(¹) GU C 370 del 7. 12. 1996.

Ricorso dell'Associazione G.A.L. Penisola Sorrentina contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 2 ottobre 1997

(Causa T-263/97)

(97/C 387/39)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 2 ottobre 1997 l'Associazione G.A.L. Penisola Sorrentina, con gli avvocati Gian Luca Lemmo e Vincenzo Mormile, del foro di Napoli, con domicilio eletto in Napoli, alla via del Parco Margherita n. 31, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione C(97) 1261, del 15. 5. 1997, della Commissione.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata, la convenuta, modificando la decisione C(95) 444/3, del 5 aprile 1995, relativa alla concessione di un contributo del FEAOG, modificava il Programma Operativo LEADER II per la parte relativa al punto 1.3 e punto 6.1, non inserendo tra le aree territoriali di intervento il territorio della Comunità Montana Penisola Sorrentina, in quanto, «in base alle disposizioni del programma, non risulta necessario promuovere ed attuare ulteriori PAL, atteso che in esse lo sviluppo socio-economico, a differenza delle altre aree territoriali considerate, risulta più evoluto e più integrato». Secondo la ricorrente, siffatte affermazioni sono, oltre che erranee, manifestamente infondate.

A sostegno delle sue richieste, essa fa valere la violazione dell'art. 190 del Trattato di Roma, delle forme sostanziali, dell'obbligo di buona amministrazione e del legittimo affidamento, così come un difetto assoluto di motivazione ed una manifesta infondatezza.

Si sostiene in primo luogo che la decisione impugnata si fonda sull'erroneo presupposto che nell'area in questione fosse già stato approvato un PAL, ignorando che il PAL presentato dall'Associazione ricorrente non era stato ammesso a finanziamento. Dall'altro, l'area in questione non si collocherebbe tra quelle più sviluppate in Campania.

Viene anche invocata la contraddittorietà della scelta operata dalla convenuta. Si ritiene a questo riguardo che la Regione Campania ha nel Programma Regionale di attuazione del LEADER II dapprima individuato, in applicazione della direttiva CEE n. 75/268 ⁽¹⁾, tra le aree di intervento «c.d. svantaggiate» anche la Penisola Sorrentina proprio sulla base di certi indicatori socioeconomici, per poi escludere, alla luce degli stessi indicatori, la necessità di promuovere ed attuare, nella stessa area, ulteriori PAL.

La convenuta si sarebbe limitata ad escludere l'Area Sorrentina in quanto sviluppata senza, tuttavia, fornire la minima motivazione circa le regioni legittimanti tale scelta e senza procedere ad una adeguata istruttoria.

Per la ricorrente, quest'ultima avrebbe sicuramente messo in evidenza che l'area territoriale in questione è classificata, ai sensi della direttiva CEE n. 268/75, sovraccitata, «montana e svantaggiata» e che, proprio per tale motivo, la stessa era stata inserita nel Programma LEADER II, tra le zone prioritarie di intervento.

⁽¹⁾ Direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (GU L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1).

Ricorso della Regione Toscana contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 12 maggio 1997

(Causa T-265/97)

(97/C 387/40)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 12 maggio 1997, la Regione Toscana, con gli avvocati Vito Vacchi e Lucia Bora, del foro di Firenze, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il Sig. Paolo Benocci, 50, rue de Vianden, ha proposto dinanzi alla Corte di Giustizia, rinviato successivamente, per incompetenza manifesta della Corte, dinanzi al Tribunale di primo grado con ordinanza della Corte di Giustizia del 1° ottobre 1997, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la nota della Commissione europea — Direzione generale dell'agricoltura del 21. 11. 1994/VI/040551;
- annullare l'atto, mai comunicato alla regione ricorrente, con cui la Commissione europea ha disimpegnato il contributo comunitario stanziato, nell'ambito del Programma integrato mediterraneo PIM, per il progetto n. 88.20.IT.006.0 (Opere di adduzione di acqua potabile in Toscana);
- annullare la nota del 31 gennaio 1997 della Commissione europea, pervenuta alla ricorrente in data 7 febbraio 1997, con cui la stessa Commissione comunica il suddetto avvenuto disimpegno.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-81/97, Regione Toscana/Commissione ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 166 del 31. 5. 1997, pag. 21.

Ricorso dell'Azienda Agricola Tre e Mezzo contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 ottobre 1997

(Causa T-269/97)

(97/C 387/41)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 13 ottobre 1997 l'Azienda Agricola Tre e Mezzo, con gli avvocati Carlo Piccoli e Fabrizio Fabbri, del foro di

Forlì — Cesena, e dall'avv. François Turk, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio di quest'ultimo, 13 A, Avenue Guillaume, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare la legittimazione attiva dei ricorrenti;
- annullare il regolamento (CE) n. 1488/97 della Commissione del 29. 7. 1997 pubblicato sulla GU n. L 202/12 del 30. 7. 1997, nella parte in cui non prevede nella nuova formulazione dell'allegato II b del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, i prodotti fitosanitari: Preparati da *Ryania speciosa*, *Propolis*, *Terre diatomee*, *Polvere di pietra*, *Poltiglia bordolese*, *Poltiglia bognona*, *Silicato di sodio*, *Bicarbonato di sodio*, *Oli vegetali e animali*;
- condannare la Commissione europea al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

La società ricorrente, una azienda biologica certificata come tale da uno degli 8 enti di certificazione riconosciuti dallo Stato italiano, si oppone alla soppressione dal regolamento impugnato⁽¹⁾ di taluni prodotti fitosanitari fra quelli consentiti in agricoltura biologica.

A sostegno delle sue pretese la ricorrente fa innanzitutto valere la violazione dell'ultimo comma dell'art. 155 del Trattato CE, laddove si afferma che le competenze conferite alla Commissione dal Consiglio devono necessariamente essere esercitate per dare attuazione alle norme da esso stabilite. Si ritiene a questo riguardo che il regolamento (CEE) n. 2092/91⁽²⁾ del Consiglio ha inteso favorire e promuovere lo sviluppo e la diffusione del metodo di produzione biologico, regolamentandolo ed incentivandolo con contribuzioni e finanziamenti. Infatti, la compilazione dell'allegato II b, con tutti i prodotti che in esso sono stati ricompresi, sarebbe stata il frutto di una scelta precisa che ha menzionato determinati prodotti rispetto ad altri prescindendo dall'esistenza o meno di un'autorizzazione all'utilizzo rilasciata da ogni singolo Stato membro. Sarebbe quindi censurabile la scelta fatta dalla Commissione di escludere dall'elenco dei prodotti ammessi i nove fitofarmaci di cui già si è detto, adottando come unico criterio quello della mancata «autorizzazione/utilizzazione».

La ricorrente fa anche valere uno sviamento di potere, allorché il Consiglio, col regolamento (CEE) n. 2078/92⁽³⁾, ha introdotto misure agro-ambientali in grado di attuare una riconversione dell'agricoltura europea ad una

agricoltura che preveda un uso di fitofarmaci sempre più ridotto, ed a questo proposito una buona parte degli aiuti nel settore sono indirizzati all'agricoltura biologica, con l'adozione del regolamento impugnato la convenuta avrebbe effettuato una brusca inversione di rotta perseguendo scopi diversi da quelli in precedenza dichiarati rendendo più difficile e problematica l'attuazione del metodo biologico con l'avvenuta riduzione dei mezzi tecnici a disposizione dell'agricoltore che segue tale metodo o vorrebbe esercitarlo.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1488/97 della Commissione, del 29 luglio 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 202 del 30. 7. 1997, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 198 del 22. 7. 1991, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale (GU L 215 del 30. 7. 1992, pag. 85).

Ricorso del signor Pierre Richard contro il Parlamento europeo, proposto il 16 ottobre 1997

(Causa T-273/97)

(97/C 387/42)

(Lingua processuale: il francese)

Il 16 ottobre 1997, il signor Pierre Richard, residente in Lussemburgo, con l'avv. André Lutgen, del foro di Lussemburgo, nel cui studio, situato in 1, rue Jean Brasseur, ha eletto domicilio, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione con cui l'APN ha respinto la sua candidatura al posto indicato nell'avviso di posto vacante n. 8011;
- annullare la decisione con cui è stata nominata a tale posto una candidata svedese, vincitrice di un concorso esterno;
- annullare la decisione con cui l'Ufficio di Presidenza ha respinto, nella sua riunione del 17 luglio 1997, il reclamo proposto dal ricorrente;
- dare atto al ricorrente che questi si riserva di domandare, a tempo e luogo, riparazione dei danni materiali e morali da lui subiti.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, funzionario di grado A 4, si oppone al rifiuto dell'APN di promuoverlo in A 3 ed al rigetto della sua candidatura al posto indicato nell'avviso di posto vacante n. 8011. Egli precisa che è stata nominata in sua vece una candidata svedese, iscritta al terzo posto nella lista di riserva di un concorso esterno.

A sostegno delle proprie pretese il ricorrente deduce i seguenti motivi:

- Violazione dell'art. 29, n. 1, dello Statuto in quanto, trascurando questa disposizione, l'APN ha avviato nella fattispecie una procedura di assunzione dall'esterno senza aver prima esaminato la possibilità di occupare il posto vacante mediante le diverse procedure interne utilizzabili a tal fine. Il fatto che gli artt. 7 e 27 dello Statuto impongano all'APN criteri di scelta distinti metterebbe d'altronde in evidenza l'impossibilità di porre in concorrenza fra di loro candidature interne e candidature esterne. Infatti, la decisione dell'APN in materia di promozione e di trasferimento interno deve ispirarsi all'interesse del servizio; l'assunzione deve invece avvenire sulla base di criteri di competenza, rendimento e integrità «secondo una base geografica quanto più ampia possibile»;
- violazione dell'obbligo di motivazione previsto all'art. 25 dello Statuto;
- violazione dell'art. 7 dello Statuto in quanto il rigetto della candidatura del ricorrente e la nomina della candidata che è stata alla fine prescelta non sono stati dettati dall'interesse del servizio, bensì da considerazioni inerenti alla nazionalità dei candidati;
- esistenza, nella fattispecie, di un manifesto errore di giudizio e di un misconoscimento dei criteri di scelta enunciati nell'avviso di posto vacante, in quanto, tenuto conto di ciò che era specificato nel suddetto avviso, risulta che i vincitori di un concorso esterno ignorano necessariamente le peculiarità dei servizi del Parlamento nonché la prassi in materia di procedure amministrative o regolamentari interne;
- la decisione impugnata sarebbe contraria all'interesse del servizio in quanto il posto non sarebbe stato assegnato alla persona più idonea ad occuparlo, nonostante l'esperienza del ricorrente;
- la decisione impugnata si fonda su elementi manifestamente non comparabili, giacché la candidata, vincitrice del concorso, che è stata scelta figurava su una lista di riserva, mentre le qualificazioni del ricorrente sono state necessariamente valutate sulla base dei rapporti informativi.

Ricorso della Società Ca' Pasta srl contro la Commissione della Comunità europee, proposto il 16 ottobre 1997

(Causa T-274/97)

(97/C 387/43)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 16 ottobre 1997 la Società Ca' Pasta srl, con l'avv. Paolo Piva, del foro di Venezia e l'avv. Guy Arendt, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio di quest'ultimo, Avenue Guillaume, 62, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'atto emesso in forma di lettera di risposta datata 4 agosto 1997 (prot. 11423) proveniente dalla Direzione Generale XIV (pesca) avente ad oggetto «Progetto IT/166/91 — Vs/lettera del 21. 7. 1997».

Motivi e principali argomenti

La presente controversia trae origine da una concessione di un aiuto alla società ricorrente nel contesto dell'incentivazione delle strutture nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Si ricorda a questo riguardo che, in vista della realizzazione di un progetto di ammodernamento di una unità di produzione in acquacoltura a Contarina (Veneto), la società ricorrente instava per ed otteneva un contributo comunitario di 942 300 004 ITL, pari al 40% della spesa ammessa. A seguito di un controllo amministrativo, in cui sono intervenuti dei rappresentanti della Commissione, veniva rilevata la cessione dell'azienda senza la preventiva autorizzazione, ritenuta pretesamente necessaria, ai sensi del art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 ⁽¹⁾. Dopo aver espletato la procedura prevista nell'art. 44 del regolamento n. 4028/86 ⁽²⁾, il Capo settore della Direzione generale XIV emette l'atto impugnato, confermando «il proseguimento della procedura interna in vista della soppressione del contributo e del recupero dell'importo già versato».

A sostegno delle sue richieste la ricorrente fa valere i seguenti motivi:

- Violazione di forme sostanziali, nella misura in cui non è stato rispettato il principio di collegialità in relazione alla presa di posizione oggetto della controversia.
- Difetto di istruttoria, carenza di motivazione e sviamento di potere. Secondo la ricorrente sarebbe da costatare un palese travisamento dei fatti dovuto sostanzialmente ad una difettosa ed erronea istruttoria, la quale mirava a verificare l'esistenza di un trasferimento dell'azienda non autorizzato preventivamente dalla Commissione e dal Governo italiano (qualificato poi come «modifica importante»), e non invece, eventualmente, la permanenza della destinazione dell'investimento oramai da tempo interamente realizzato. Si

ritiene a questo riguardo che la ricorrente non ha compiuto una vendita separata di impianti e attrezzature, ma ha posto in essere la cessione della sua intera azienda costituita dalla valle da pesca, con evidente conservazione dell'azienda medesima nella sua funzionalità.

- Violazione del principio di certezza del diritto e degli art. 38 e 44 del regolamento (CEE) n. 4028/86. La ricorrente rileva su questo punto che, alla luce della tassatività con cui questo regolamento fissa le condizioni di apertura della procedura di sospensione/soppressione/riduzione dei contributi, pare difficile potersi dire che la nozione di «modifica importante del progetto» sia integrata dalla mera modifica della titolarità dell'azienda.

(¹) Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 18 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro (GU L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1).

(²) Regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7).

Ricorso della DFDS Transport BV contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 24 ottobre 1997

(Causa T-279/97)

(97/C 387/44)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 24 ottobre 1997 la DFDS Transport BV, rappresentata dall'avv. Catherine Grisart, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Stef Oostvogels, 13, rue Aldringen, Lussemburgo, ha proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 5 giugno 1997, n. C(97)1636, def./1, REM 26/96 (non pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*), basata sull'art. 173 del Trattato di Roma;
- riconoscere che la ricorrente si riserva il diritto di esercitare successivamente un'azione per risarcimento danni contro la convenuta;
- condannare la convenuta alle spese, compresi gli onorari versati e le spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono analoghi a quelli addotti nelle cause T-186/97, T-187/97, T-190/97, T-191/97, T-192/97, T-210/97, T-211/97, T-216/97, T-217/97 e T-218/97 (¹).

(¹) GU C 318 del 18. 10. 1997, pag. 17-25.

Ricorso della Wilson Holland BV contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 24 ottobre 1997

(Causa T-280/97)

(97/C 387/45)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 24 ottobre 1997 la Wilson Holland BV, rappresentata dall'avv. Catherine Grisart, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Stef Oostvogels, 13, rue Aldringen, Lussemburgo, ha proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 5 giugno 1997, n. C(97) 1636, def./2, REM 26/96 (non pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*), basata sull'art. 173 del Trattato di Roma;
- riconoscere che la ricorrente si riserva il diritto di esercitare successivamente un'azione per risarcimento danni contro la convenuta;
- condannare la convenuta alle spese, compresi gli onorari versati e le spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono analoghi a quelli addotti nelle cause T-186/97, T-187/97, T-190/97, T-191/97, T-192/97, T-210/97, T-211/97, T-216/97, T-217/97 e T-218/97 (¹) nonché T-279/97 (²).

(¹) GU C 318 del 18. 10. 1997, pag. 17-25.

(²) Vedi pagina 24 della presente Gazzetta ufficiale.

Ricorso della Milk Products Holding (Europe) Limited e altri contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 ottobre 1997

(Causa T-281/97)

(97/C 387/46)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 27 ottobre 1997 la Milk Products Holding (Europe) Limited e altri, con l'avv. Richard McGrane, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. André Marc, 56-58 rue Charles Martel, Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- annullare le decisioni della Commissione 29 maggio 1997 e 6 agosto 1997 per quanto essa si riferisce al rifiuto di accedere ai documenti richiesti dai ricorrenti,
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti chiariscono che le decisioni impugnate sono il risultato dei continui sforzi da parte loro di chiarificare la portata dei criteri che il burro neozelandese deve soddisfare per essere idoneo a fruire delle condizioni tariffarie preferenziali, stabilite dal regolamento del Consiglio (CEE) n. 858/81 ⁽¹⁾. La necessità di mettere in chiaro i detti criteri ed in particolare la frase «fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte» deriva dal fatto che i ricorrenti contestano attualmente la richiesta dello Her Majesty's Customs and Excise («Customs», Ufficio dazio e dogane) del Regno Unito, diretta alla riscossione con effetto retroattivo dei prelievi. Nel caso di specie i prodotti dei ricorrenti, burro «Ammix» e burro da spalmare, dovrebbero beneficiare delle condizioni tariffarie speciali in quanto sono fabbricati utilizzando direttamente latte o crema di latte. Le dogane hanno seguito invece l'opinione opposta. Un caso pilota è attualmente sottoposto al competente giudice inglese.

Allo scopo di chiarire il significato di tale frase con riferimento alla volontà del legislatore comunitario, i ricorrenti hanno richiesto sia alla DG I che alla DG VI copie dei documenti relativi all'elaborazione ed alla proposta del regolamento in parola secondo il Codice della Commissione per l'accesso del pubblico ai documenti — decisione 94/90 (in prosieguo: il «Codice»). Sia la DG VI che la DG I hanno rifiutato l'accesso ai documenti con lettere 29 maggio e 19 giugno 1997. I ricorrenti hanno presentato allora un reclamo avverso tali decisioni al Segretario generale, il quale, con lettera 6 agosto 1997, ha confermato il rifiuto di divulgare fondamentali serie di documenti.

I ricorrenti sostengono che essi, indipendentemente dalle esigenze commerciali che hanno motivato la richiesta in parola, hanno il diritto ai sensi del Codice di accedere ai documenti, a meno che la Commissione non fornisca la prova fattuale che è applicabile l'eccezione fondata sull'interesse pubblico. Essi ritengono che ciò non si è verificato perché:

- da un lato, la Commissione invoca i rapporti internazionali quale specifico motivo di rifiuto dell'accesso ai documenti in presenza di eccezioni fondate sull'interesse pubblico, ma senza dare alcuna spiegazione sostanziale sul perché e sul come la divulgazione di documenti relativi all'adozione dei criteri nel 1991 potrebbe pregiudicare in qualunque modo i rapporti internazionali; e
- d'altro canto, la Commissione sostiene che la divulgazione dei documenti ad una delle parti in causa interferirebbe col diritto alla difesa dell'altra parte e sarebbe quindi di intralcio al procedimento giudiziario, ma non illustra le ragioni alla base di tale asserzione.

I ricorrenti concludono pertanto nel senso che in punto di diritto la Commissione ha ommesso totalmente di adempire l'onere di provare che l'accesso ai documenti potrebbe attualmente minare i rapporti internazionali o il procedimento giudiziario.

Circa i motivi adottati dal Segretario generale nella sua decisione e relativi ad un'investigazione in essere da parte del competente servizio su materie concernenti la frode nell'operazione del regime derogatorio del burro neozelandese nel corso degli anni recenti, i ricorrenti sottolineano che quest'eccezione non è stata menzionata dalla DG I o dalla DG VI, il che implica che non si è data ai ricorrenti la possibilità di essere sentiti sul punto durante il procedimento amministrativo. Ad avviso dei ricorrenti, si pone in essere in tal modo una violazione del principio del diritto alla parità delle armi nel corso della fase amministrativa.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) del Consiglio 1° aprile 1981, n. 858, relativo all'importazione di burro neozelandese nel Regno Unito a condizioni speciali (GU L 90 del 4. 4. 1981, pag. 18).

Ricorso del signor Antonio Giannini contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 ottobre 1997

(Causa T-282/97)

(97/C 387/47)

(Lingua processuale: il francese)

Il 28 ottobre 1997, il signor Antonio Giannini, residente a Bruxelles, con gli avv.ti Marc Dallemagne e Carlo Locchi,

del foro di Bruxelles, 85, rue du Prince Royal, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- pronunciare l'annullamento:
 - della decisione della convenuta di annullare l'avviso COM/151/94;
 - dell'avviso COM/062/97;
 - della decisione della convenuta n. 4732 del 24 luglio 1997 di respingere il reclamo, portata a conoscenza del ricorrente il 30 luglio 1997;
- condannare la convenuta a:
 - versare al ricorrente la differenza tra il suo stipendio e quello indebitamente percepito dal candidato nominato al posto controverso in riparazione del danno morale subito a partire dalla nomina illegittima di quest'ultimo;
 - versare al ricorrente la differenza fra il suo stipendio attuale e quello che egli avrebbe percepito in grado A 3 a partire dal 28 aprile 1995 in riparazione del danno materiale subito;
 - sopportare integralmente le spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente contesta le decisioni prese dalla convenuta, a seguito della sentenza pronunciata dal Tribunale il 19 marzo 1997, nella causa T-21/96, Giannini/Commissione, di annullare l'avviso di posto vacante COM/151/97, per la copertura del posto di capo dell'unità «Negozianti e gestione degli accordi sui tessuti; calzature, varie» (DG I/D/I) e di pubblicare il nuovo avviso COM/062/97, riguardante lo stesso posto.

Egli ritiene che gli argomenti addotti dalla convenuta per giustificare la nuova formulazione di un avviso corrispondente allo stesso impiego siano inesatti e sottolinea che eliminare i vizi che avevano inficiato l'atto annullato mediante l'adozione di un atto nuovo nella forma ma inficiato dagli stessi vizi tradisca lo spirito della sentenza del Tribunale.

Il ricorrente sostiene altresì che le decisioni impugnate violano il principio del legittimo affidamento e sono inficiate da un vizio di sviamento di potere.

Cancellazione dal ruolo della causa T-396/94 ⁽¹⁾ (97/C 387/48)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 3 novembre 1997, il presidente della Prima Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-396/94, Centrale Bewegingseenheid (CBE) contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 392 del 31. 12. 1994.

Cancellazione dal ruolo della causa T-23/97 ⁽¹⁾ (97/C 387/49)

(Lingua processuale: il portoghese)

Con ordinanza 3 novembre 1997, il presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-23/97: A EVP — Associação das Empresas de Vinho do Porto contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 131 del 26. 4. 1997.

Cancellazione dal ruolo della causa T-87/97 ⁽¹⁾ (97/C 387/50)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 3 novembre 1997, il presidente della Prima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-87/97, Gustaaf van Dyck contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 166 del 31. 5. 1997.

Cancellazione dal ruolo della causa T-134/97 ⁽¹⁾
(97/C 387/51)

(Lingua processuale: l'inglese)

Con ordinanza 9 ottobre 1997, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità euro-

pee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-134/97: Kesko Oy contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 199 del 28. 6. 1997.

AVVISO AI LETTORI

Nel 1998 verranno apportati vari cambiamenti alle modalità di abbonamento alla Gazzetta ufficiale (GU) serie L (legislazione) e C (comunicazioni ed informazioni). Il presente avviso intende fornire agli abbonati una scelta aggiornata riguardo alle nuove possibilità.

SERVIZIO GIURIDICO DELL'UE

A partire da gennaio 1998, il testo completo (comprendente tabelle e grafici) delle nuove edizioni della GU serie L+C sarà disponibile nelle 11 lingue ufficiali, gratuitamente per 20 giorni, su Internet (<http://europa.eu.int>).

GU SERIE L+C SU CD-ROM

Nel 1998 verrà pubblicata una versione globale trimestrale della GU serie L+C su CD-ROM, in edizioni monolingue. I vecchi abbonati alla GU serie L+C che desiderano riceverla su CD-ROM, oltre che su carta o microfiche o CELEX, beneficeranno di uno sconto promozionale del 50 % sulla versione CD-ROM. Un'opzione LAN sarà messa a disposizione. Inoltre, copie del CD-ROM possono essere acquistate singolarmente.

ABBONAMENTO AL CELEX A CANONE FISSO

Nella primavera 1998 sarà disponibile un abbonamento al CELEX a canone fisso, per un anno, di 960 ECU, indipendentemente dall'utilizzo. Il CELEX è la base dati giuridica ufficiale dell'UE che offre un'ampia visione della legislazione comunitaria sin dal 1951 (<http://europa.eu.int/celex>).

MORE PER RINNOVI DI ABBONAMENTI ALLA VERSIONE SU CARTA

La spedizione della versione su carta della GU serie L+C verrà interrotta il 31 gennaio 1998 per tutti coloro che non avranno rinnovato l'abbonamento entro tale data. I nuovi abbonati e i ritardatari possono scegliere tra le seguenti possibilità:

- i) rinunciare ai numeri arretrati e pagare solo per i mesi di spedizioni ricevute;
- ii) ricevere i numeri arretrati su CD-ROM e pagare semplicemente l'abbonamento annuo;
- iii) ricevere la versione su carta dei numeri arretrati e pagare il doppio per ogni mese di spedizioni richieste.

Si ricorda che tutte le versioni in abbonamento della Gazzetta ufficiale serie L+C sono già disponibili (su carta, microfiche, off-line e CELEX) presso qualunque membro della rete vendite dell'EUR-OP, esclusi gli agenti incaricati della consegna dei documenti. Per ulteriori informazioni si possono contattare gli agenti di vendita locali sopraelencati.